SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 135

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 13 giugno 2018** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 aprile 2018, n. **67**.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, concernente criteri e modalità di attuazione dell'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 243 del 2012, che prevede che i bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle Province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10 della stessa legge;

Visto l'articolo 10 della citata legge n. 243 del 2012, che disciplina il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali e, in particolare, il comma 5 che rinvia l'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 10 ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare d'intesa con la Conferenza unificata;

Vista la legge 12 agosto 2016, n. 164, recante modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, recante regolamento in materia di criteri e modalità di attuazione dell'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 16, del citato decreto Presidente del Consiglio dei ministri n. 21 del 2017, che istituisce un Osservatorio per il monitoraggio delle intese regionali;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2017, n. 207, recante criteri e modalità di attuazione dell'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la sentenza della Corte costituzionale 6 dicembre 2017, n. 252, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1ª Serie speciale - 13 dicembre 2017, n. 50;

Ritenuto necessario integrare la disciplina relativa all'Osservatorio per il monitoraggio delle intese regionali nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 21 del 2017;

Considerato necessario modificare, a seguito della citata sentenza della Corte costituzionale n. 252 del 2017, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 21 del 2017, eliminando la disciplina concernente le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 21 dicembre 2017;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 25 gennaio 2018;

Acquisito il parere della 5ª commissione parlamentare del Senato della Repubblica, espresso in data 17 gennaio 2018;

Considerato che la V commissione parlamentare della Camera dei deputati non ha espresso il parere nel termine prescritto;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel titolo, sono soppresse le parole: «, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano»;

b) nel preambolo, all'ottavo «Visto», sono soppresse le parole: «, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano»;

c) nel preambolo, dopo le parole: «Ravvisata l'opportunità di procedere all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri al fine di definire i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al richiamato articolo 10 della legge n. 243 del 2012» sono soppresse le seguenti: «, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato»;

d) all'articolo 2, il comma 16 è abrogato;

e) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 *(Osservatorio per il monitoraggio delle intese regionali)*. — 1. È istituito, senza oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio per il monitoraggio delle intese regionali, di seguito denominato "Osservatorio", per il monitoraggio dell'attuazione dell'articolo 2, con l'obiettivo di monitorare gli esiti delle intese e favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari per investimenti da parte degli enti territoriali. L'Osservatorio ha sede ed opera presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

2. L'Osservatorio opera con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

3. L'Osservatorio è presieduto dall'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni (I.Ge.PA.) del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, ed è composto dai seguenti componenti effettivi:

a) due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze;

b) un rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri;

c) un rappresentante del Ministero dell'interno;

d) tre rappresentanti indicati dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

e) un rappresentante indicato dall'Unione province italiane (UPI);

f) due rappresentanti indicati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).

4. I componenti dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su designazione delle amministrazioni e degli altri organismi di cui al comma 3. Con la stessa procedura è nominato un componente supplente per ciascuna delle categorie indicate nel comma 3.

5. Il Presidente e i componenti dell'Osservatorio durano in carica quattro anni. I componenti non possono essere riconfermati per più di due mandati.

6. L'incarico di componente dell'Osservatorio è a titolo gratuito e non comporta alcun emolumento, indennità, gettone o compenso comunque denominato.

7. Gli oneri connessi alla partecipazione dei componenti alle attività dell'Osservatorio sono a carico dei rispettivi soggetti istituzionali rappresentati.

8. Il Presidente dell'Osservatorio, di seguito denominato Presidente, rappresenta l'Osservatorio e ne dirige i lavori.

9. In caso di assenza del Presidente, l'Osservatorio è presieduto da uno dei componenti effettivi del Ministero dell'economia e delle finanze, designato dal Presidente.

10. Alle riunioni partecipano, anche in modalità telematica, i componenti effettivi di cui al comma 3. I medesimi componenti, nel caso in cui non possano intervenire ad una riunione, possono essere sostituiti dai rispettivi componenti supplenti. La sostituzione è comunicata al Presidente. I componenti supplenti possono comunque assistere alle riunioni.

11. Alle riunioni possono intervenire, previa autorizzazione del Presidente, i collaboratori dei componenti titolari ed esperti esterni espressamente invitati.

12. Le riunioni sono valide quando è presente almeno la metà dei componenti dell'Osservatorio.

13. Per lo svolgimento delle sue funzioni, l'Osservatorio si avvale di una Segreteria la cui organizzazione ed il cui funzionamento fanno riferimento all'Ufficio II IGEPA del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze.

14. L'Osservatorio si riunisce con cadenza almeno bimestrale.

15. Il Presidente, anche sulla base di quanto convenuto nella riunione precedente, convoca le riunioni dell'Osservatorio, di norma con almeno sette giorni di preavviso, mediante comunicazione, via posta elettronica, comprendente l'ordine del giorno. La relativa documentazione, trasmessa in via telematica, deve essere messa a disposizione dei componenti dell'Osservatorio in formato digitale almeno entro i quattro giorni antecedenti la riunione.

16. Il Presidente cura la redazione del verbale di ogni riunione avvalendosi della Segreteria di cui al comma 13.

17. L'Osservatorio richiede alle amministrazioni dello Stato, agli enti territoriali e alle associazioni in esso rappresentate i dati concernenti le intese regionali e le altre informazioni necessarie all'assolvimento dei propri compiti.

18. L'Osservatorio richiede ad altre istituzioni pubbliche o private le informazioni e i dati necessari a soddisfare gli eventuali ulteriori fabbisogni informativi. Il Presidente stabilisce il termine per la loro trasmissione.

19. L'Osservatorio, al fine di monitorare gli esiti delle intese regionali e verificare il pieno utilizzo degli spazi finanziari finalizzati alla realizzazione degli investimenti, utilizza i dati e le informazioni disponibili servendosi dei seguenti indicatori:

a) capacità di utilizzo degli spazi finanziari da parte degli enti beneficiari (spazi finanziari utilizzati/spazi finanziari acquisiti);

b) capacità di utilizzo degli spazi finanziari a livello regionale (spazi finanziari disponibili/entrate finali);

c) tasso di incremento degli investimenti effettuati (investimenti anno n-l rispetto ad anno n);

d) tempestività dei pagamenti in conto capitale;

e) tempi medi di realizzazione delle opere.

20. L'Osservatorio può introdurre ulteriori indicatori di monitoraggio.

21. L'Osservatorio predispone annualmente una relazione sull'esito dell'attività di monitoraggio di cui al comma 19, completa di indicazioni e suggerimenti utili

ad ottimizzare il pieno utilizzo degli spazi finanziari finalizzati alla realizzazione degli investimenti. La relazione è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze.

22. L'Osservatorio elabora principi generali e strategie volte a favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari finalizzati alla realizzazione degli investimenti da parte degli enti territoriali. A tal fine, anche mediante accordi:

a) promuove iniziative per la realizzazione di una stretta sinergia tra Governo, regioni ed enti locali del proprio territorio finalizzata al rilancio degli investimenti;

b) promuove programmi specifici di formazione destinati agli enti territoriali;

c) assicura lo scambio di esperienze e la diffusione delle informazioni con le regioni, gli enti locali e le altre istituzioni interessate anche attraverso pubblicazioni e convegni di approfondimento;

d) adotta programmi di sensibilizzazione delle amministrazioni dello Stato, degli enti territoriali e delle associazioni rappresentative degli enti territoriali al fine di favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari per investimenti.»;

f) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-*bis (Disposizioni finanziarie)*. — 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Art. 2.

Abrogazione del decreto ministeriale 23 novembre 2017, n. 207

1. È abrogato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2017, n. 207.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 23 aprile 2018

p. *il Presidente del Consiglio dei ministri*
BOSCHI

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2018
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg. prev. n. 1223

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato é stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 214 del 12 settembre 1988, S.O.

— La legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 gennaio 2013, n. 12.

— Si riporta l'art. 81, sesto comma, della Costituzione:

«Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.».

— Si riporta l'art. 9 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 243:

«Art. 9 *(Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali)*. — 1. I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'art. 10.

1-*bis*. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.

2. Qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente di cui al comma 1 del presente articolo registri un valore negativo del saldo di cui al medesimo comma 1, il predetto ente adotta misure di correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo, in quote costanti. Per le finalità di cui al comma 5 la legge dello Stato può prevedere differenti modalità di recupero.

3.

4. Con legge dello Stato sono definiti i premi e le sanzioni da applicare alle regioni, ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. La legge di cui al periodo precedente si attiene ai seguenti princìpi:

a) proporzionalità fra premi e sanzioni;

b) proporzionalità fra sanzioni e violazioni;

c) destinazione dei proventi delle sanzioni a favore dei premi agli enti del medesimo comparto che hanno rispettato i propri obiettivi.

5. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, la legge dello Stato, sulla base di criteri analoghi a quelli previsti per le amministrazioni statali e tenendo conto di parametri di virtuosità, può prevedere ulteriori obblighi a carico degli enti di cui al comma 1 in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica del complesso delle amministrazioni pubbliche.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.».

— Si riporta l'art. 10 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 243:

«Art. 10 *(Ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali)*. — 1. Il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento con le modalità e nei limiti previsti dal presente articolo e dalla legge dello Stato.

2. In attuazione del comma 1, le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti.

3. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'art. 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione.

4. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, non soddisfatte dalle intese di cui al comma 3, sono effettuate sulla base dei patti di solidarietà nazionali. Resta fermo il rispetto del saldo di cui all'art. 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata, sono disciplinati criteri e modalità di attuazione del presente articolo, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.».

— La legge 12 agosto 2016, n. 164 (Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 agosto 2016, n. 201.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21 (Regolamento recante criteri e modalità di attuazione dell'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali), il cui titolo è modificato dal presente decreto, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 marzo 2017, n. 59.

— Si riporta l'art. 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2 *(Intese regionali)*. — 1. Ai fini dell'attuazione dell'art. 1, comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine perentorio del 15 gennaio di ciascun anno, avviano l'*iter* delle intese attraverso la pubblicazione di apposito avviso sui propri siti istituzionali, contenente le modalità di presentazione delle domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari, nonché le informazioni utili al rispetto dei vincoli e dei criteri di cui ai commi 6 e 7, e contestualmente comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'avvio dell'*iter* attraverso il sistema web dedicato al pareggio di bilancio. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si avvalgono del Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, dei rappresentanti regionali delle autonomie locali per garantire la massima pubblicità delle predette informazioni.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni possono cedere, per uno o più esercizi successivi, spazi finanziari finalizzati ad investimenti da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso all'indebitamento.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni possono richiedere, per uno o più esercizi successivi, spazi finanziari vincolati agli investimenti da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso all'indebitamento.

4. La richiesta di spazi finanziari di cui al comma 3 deve contenere le informazioni relative all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente, al fondo di cassa al 31 dicembre del medesimo anno e alla quota dei fondi stanziati in bilancio dell'esercizio di riferimento destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni comunicano le domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari, di cui ai commi da 2 a 4, con le modalità definite al comma 1, entro il termine perentorio del 28 febbraio di ciascun anno.

6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto delle domande pervenute entro il termine previsto dal comma 5, approvano con delibera di Giunta, entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, previo parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, dei rappresentanti regionali delle autonomie locali, le intese per l'attribuzione degli spazi disponibili, secondo il seguente ordine di priorità:

a) dei comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti;

b) dei comuni istituiti, nel quinquennio precedente all'anno dell'intesa, a seguito dei processi di fusione previsti dalla legislazione vigente. Sono considerati esclusivamente i comuni per i quali i processi di fusione si sono conclusi entro il 1° gennaio dell'anno dell'intesa stessa;

c) degli enti territoriali che dispongono di progetti esecutivi di cui all'articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, validati ed approvati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa, e presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota vincolata agli investimenti del risultato di amministrazione, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente, per operazioni di investimento da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione;

d) degli enti territoriali che dispongono di progetti esecutivi di cui all'articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, validati ed approvati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa, e presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota libera del risultato di amministrazione destinata agli investimenti, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente, per operazioni di investimento da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione.

7. Nel caso in cui gli spazi disponibili non fossero sufficienti a soddisfare le richieste di cui alla lettera *a)* del comma 6, la distribuzione tra i comuni è effettuata seguendo i criteri di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del citato comma. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire ulteriori criteri, ferme restando le priorità individuate dalle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 6, nonché ulteriori modalità applicative, ferme restando le scadenze previste dal presente decreto e il rispetto del saldo nel territorio regionale.

8. Al fine di favorire gli investimenti nei settori strategici del proprio territorio, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono cedere, per uno o più esercizi successivi, agli enti locali del proprio territorio, spazi finanziari per i quali non è prevista la restituzione negli esercizi successivi.

9. Entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso il sistema web dedicato al pareggio di bilancio, con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa regione o provincia autonoma, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento del rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

10. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, aggiorna gli obiettivi degli enti interessati all'acquisizione e alla cessione degli spazi per ciascun anno.

11. Gli enti che cedono spazi finanziari indicano i tempi e le modalità di miglioramento del saldo negli esercizi successivi, da un minimo di due ad un massimo di cinque anni. La quota del primo anno non può superare il 50 per cento.

12. Gli enti che acquisiscono spazi finanziari indicano i tempi e le modalità di peggioramento del saldo negli esercizi successivi, da un minimo di due ad un massimo di cinque anni. La quota del primo anno non può essere inferiore al 50 per cento.

13. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i tempi e le modalità di peggioramento del saldo negli esercizi successivi degli enti che acquisiscono spazi, tenendo conto delle richieste di cui al comma 11 e, se compatibili, delle richieste di cui al comma 12, garantendo, per ciascun anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

14. Gli enti beneficiari degli spazi finanziari di cui al comma 6 trasmettono le informazioni relative agli investimenti effettuati a valere sui predetti spazi al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP), ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

15. In sede di prima applicazione, nell'anno 2017, i termini di cui ai commi 1 e 5 sono, rispettivamente, il 15 marzo e il 30 aprile e il termine di cui ai commi 6 e 9 è il 31 maggio. Nell'anno 2018, i termini di cui ai commi 1 e 5 sono, rispettivamente, il 15 febbraio e il 31 marzo e il termine di cui ai commi 6 e 9 è il 30 aprile.

16. (*abrogato*).».

Note all'art. 1:

— Per le modifiche apportate dal presente decreto al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2017, n. 207 (Regolamento recante criteri e modalità di attuazione dell'art. 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano), abrogato dal presente decreto, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2017, n. 302.

18G00089

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2018.

Nomina dei Sottosegretari di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 31 maggio 2018, di nomina del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri;

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81, recante norme in materia di disciplina dell'attività di Governo;

Visto l'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri che i Sottosegretari di Stato sono chiamati a coadiuvare;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Decreta:

Sono nominati Sottosegretari di Stato:

alla Presidenza del Consiglio dei ministri:

pres. Luciano BARRA CARACCIOLO;
on. dott. Stefano BUFFAGNI;
on. dott.ssa Giuseppina CASTIELLO;
sen. Vito Claudio CRIMI;
on. dott. Mattia FANTINATI;
on. Guido GUIDESI;
sen. dott. Vincenzo SANTANGELO;
on. Vincenzo SPADAFORA;
on. Simone VALENTE;
sig. Vincenzo ZOCCANO;

per gli Affari esteri e la cooperazione internazionale:

on. dott.ssa Emanuela Claudia DEL RE;
on. dott. Manlio DI STEFANO;
sen. dott. Ricardo Antonio MERLO;
on. dott. Guglielmo PICCHI;

per l'Interno:

sen. Stefano CANDIANI;
dott. Luigi GAETTI;
on. dott. Nicola MOLTENI;
on. dott. Carlo SIBILIA;

per la Giustizia:

on. dott. Vittorio FERRARESI;
on. avv. Jacopo MORRONE;

per la Difesa:

on. dott. Angelo TOFALO;

on. Raffaele VOLPI;

per l'Economia e le finanze:

on. dott. Massimo BITONCI;

on. dott.ssa Laura CASTELLI;

on. dott. Massimo GARAVAGLIA;

on. dott. Alessio Mattia VILLAROSA;

per lo Sviluppo economico:

sen. dott. Andrea CIOFFI;

on. dott. Davide CRIPPA;

on. dott. Dario GALLI;

prof. Michele GERACI;

per le Politiche agricole alimentari e forestali:

on. dott. Franco MANZATO;

dott.ssa Alessandra PESCE;

per l'Ambiente e la tutela del territorio e del mare:

on. Vannia GAVA;

on. dott. Salvatore MICILLO;

per le Infrastrutture e i trasporti:

sig. Michele DELL'ORCO;

on. dott. Edoardo RIXI;

sen. Armando SIRI;

per il Lavoro e le politiche sociali:

on. Claudio COMINARDI;

on. Claudio DURIGON;

per l'Istruzione, l'università e la ricerca:

on. prof. Lorenzo FIORAMONTI;

prof. Salvatore GIULIANO;

per i Beni e le attività culturali e il turismo:

sen. dott.ssa Lucia BORGONZONI;

on. dott. Gianluca VACCA;

per la Salute:

prof. Armando BARTOLAZZI;

on. dott. Maurizio FUGATTI.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 giugno 2018

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MOAVERO MILANESI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

SALVINI, *Ministro dell'interno*

BONAFEDE, *Ministro della giustizia*

TRENTA, *Ministro della difesa*

TRIA, *Ministro dell'economia e finanze*

DI MAIO, *Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali*

CENTINAIO, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

COSTA, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

TONINELLI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

BUSSETTI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

BONISOLI, *Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo*

GRILLO, *Ministro della salute*

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2018
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1348

18A04226

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 aprile 2018.

Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SU PROPOSTA DEL

MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successiva modificazione e integrazione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1977, n. 59» e successiva modificazione e integrazione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successiva modificazione e integrazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successiva modificazione e integrazione;

Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successiva modificazione e integrazione, recante «Norme in materia ambientale» e in particolare la parte terza del medesimo, recante «Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche», nell'ambito della quale sono inseriti gli articoli 63 e 64 relativi rispettivamente alle Autorità di bacino distrettuali e ai distretti idrografici;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali» che all'art. 51 detta «Norme in materia di Autorità di bacino» sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto, in particolare, l'art. 63 comma 4 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successiva modificazione e integrazione;

Visti gli articoli 170 e 175 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successiva modificazione e integrazione;

Visto, altresì, l'art. 51 comma 4 della citata legge 28 dicembre 2015, n. 221;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il quale si è provveduto a stabilire:

1) le modalità e i criteri di attribuzione e trasferimento del personale delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali, nell'ambito dei contingenti numerici da ultimo determinati dai provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successiva modificazione e integrazione alle Autorità di bacino distrettuali;

2) le modalità e i criteri di attribuzione e trasferimento delle risorse strumentali delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali, ivi comprese le sedi, alle Autorità di bacino distrettuali;

3) le modalità e i criteri di attribuzione e trasferimento delle risorse finanziarie delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali alle Autorità di bacino distrettuali;

4) la salvaguardia dell'organizzazione delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali di cui alla legge 183/1989 e i relativi livelli occupazionali, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

5) le funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Considerato che dalla data di entrata in vigore del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016 le Autorità di bacino di cui alla legge 183/1989 sono soppresse;

Considerata la necessità di individuare e trasferire le unità di personale nonché le risorse strumentali e finanziarie delle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge 183/1989 all'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali sulla base delle modalità e dei criteri di attribuzione e trasferimento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016;

Vista la deliberazione della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali n. 2 del 23 maggio 2017, recante «Articolo 12 commi 2 e 3 del decreto ministeriale 25 ottobre 2016,

n. 294. Ricognizione del personale e delle risorse strumentali e finanziarie delle autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali di cui alla legge 183/1989 territorialmente corrispondenti e approvazione delle dotazioni provvisorie dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare l'art. 9 comma 36;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015 con il quale sono state stabilite le tabelle di equiparazione del personale tra i vari comparti;

Considerato che al personale delle Autorità di bacino distrettuali si applica, ai sensi dell'art. 8 comma 3 del succitato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto Funzioni centrali sottoscritto in data 12 febbraio 2018, in cui è confluito il comparto degli enti pubblici non economici a seguito del contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti delle aree di contrattazione collettiva nazionale, sottoscritto in data 13 luglio 2016;

Considerato, infine, che nell'incontro con le regioni si è convenuto di avviare la procedura finalizzata all'individuazione del personale avente diritto all'esercizio dell'opzione per il trasferimento nelle dotazione organiche dell'Autorità di bacino dopo l'emanazione del presente decreto, previa determinazione da parte del Ministero dell'ambiente delle modalità e dei criteri per l'esercizio dell'opzione e fermi restando i diritti del personale che potrebbe optare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2017 recante «Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio on. dott. Maria Anna Madia»;

Su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

D'intesa con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

D'intesa con la Regione Veneto;

D'intesa con la Provincia autonoma di Trento;

D'intesa con la Provincia autonoma di Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 63 comma 4 del decreto legislativo n. 152/2006 e del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, individua e trasferisce le unità di personale nonché le risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle soppresse Autorità di bacino dell'Alto adriatico e del fiume Adige di cui alla legge 183/1989 all'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali, sulla base delle modalità e dei criteri di attribuzione e trasferimento di cui ai citati decreti.

Art. 2.

Determinazione della dotazione organica - Individuazione e trasferimento del personale

1. La dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali è determinata come dall'allegato n. 1.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto il personale in servizio a tempo indeterminato inquadrato nei ruoli delle Autorità di bacino di rilievo nazionale dell'Alto adriatico e del fiume Adige, riportato nell'elenco di cui all'allegato n. 2, è trasferito nei ruoli dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali, che subentra nella titolarità dei contratti disciplinanti i relativi rapporti di lavoro.

3. Il Ministero dell'Ambiente individua, entro 45 giorni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le modalità e i criteri per l'esercizio del diritto di opzione, di cui all'art. 12, comma 4 del decreto ministeriale 25 ottobre 2016, per il trasferimento nei ruoli delle Autorità di bacino distrettuali del personale appartenente ai ruoli regionali o di altre amministrazioni locali, il cui territorio di competenza ricada nei singoli distretti idrografici.

4. In attuazione di quanto previsto al comma 3, nel distretto idrografico delle Alpi orientali la procedura finalizzata all'esercizio del diritto di opzione di cui all'art. 12, comma 4 del decreto ministeriale 25 ottobre 2016, è avviata dalle regioni, su impulso del Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale, nei 45 giorni successivi al termine di cui al comma 3 e deve concludersi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

5. Il personale di cui al comma 2 e il personale che abbia esercitato il diritto di opzione ai sensi dei commi 3 e 4 è inquadrato con atti del Segretario generale nei ruoli dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali nel limite della dotazione organica determinata nei termini di cui al precedente comma 1.

6. Il personale trasferito di cui al comma 5 mantiene l'inquadramento previdenziale e il proprio stato giuridico ed economico di provenienza, limitatamente alle voci fisse e continuative, ed è inquadrato nei ruoli dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali sulla base dei criteri di equiparazione fissati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale della nuova Autorità di bacino distrettuale, è attribuito, per la differenza, un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

7. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali subentra nella titolarità dei contratti relativi ai rapporti di lavoro, diversi da quelli di cui ai commi precedenti, in corso con le soppresse Autorità di bacino.

Art. 3.

Individuazione e trasferimento delle risorse strumentali

1. Le risorse strumentali delle Autorità di bacino dell'Alto adriatico e del fiume Adige sono trasferite a titolo gratuito all'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali e costituiscono la dotazione strumentale iniziale dell'Autorità.

2. L'individuazione analitica dei beni da trasferire avviene sulla base dei dati della ricognizione di cui alla deliberazione della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali n. 2 del 23 maggio 2017, aggiornati al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. Il segretario generale provvede alla presa in carico dei beni strumentali trasferiti, redigendo apposito verbale.

3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali subentra nella titolarità di tutti i rapporti attivi e passivi inerenti le risorse strumentali trasferite.

Art. 4.

Sedi

1. L'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali ha la propria sede legale a Venezia, Cannaregio 4314, presso l'immobile già assegnato dal Demanio ad uso governativo.

2. Per lo svolgimento delle proprie funzioni ed attività e per il conseguimento degli obiettivi posti dalla normativa nazionale, l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali è dotata di una struttura centrale con sede individuata al comma 1 e di strutture operative di livello territoriale con sedi individuate a Trento (piazza Vittoria, n. 5) e, sulla base dell'intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia, a Gorizia. Tali sedi operano con riferimento ai bacini idrografici transfrontalieri, nazionali, interregionali e regionali presenti nel territorio del distretto idrografico. Dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, l'organizzazione delle sedi di cui al presente comma verrà condivisa con le regioni territorialmente interessate sulla base di specifiche intese.

Art. 5.

Individuazione e trasferimento delle risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie delle Autorità di bacino dell'Alto adriatico e del fiume Adige sono trasferite all'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali e costituiscono la dotazione finanziaria iniziale dell'Autorità.

2. Le contabilità speciali delle Autorità di bacino dell'Alto adriatico e del fiume Adige restano aperte presso la tesoreria provinciale competente a disposizione del funzionario delegato dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali che subentra nella titolarità delle medesime.

Art. 6.

Disposizioni transitorie relative al personale

1. Ai sensi dell'art. 9 comma 36 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 l'Autorità di bacino distrettuale, al fine di procedere a nuove assunzioni, predispone piani annuali di fabbisogni assunzionali da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 7.

Disposizione transitoria relativa al trasferimento dei dati e delle informazioni tecniche tra distretti idrografici.

1. In attuazione dell'art. 12 comma 8 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, stipula un accordo con le altre Autorità di bacino distrettuali territorialmente interessate al fine di definire le modalità di trasferimento e/o acquisizione dei dati e delle informazioni tecniche relative ai bacini e/o ai territori che sono entrati a far parte del distretto idrografico delle Alpi orientali o sono stati inseriti in altri distretti idrografici ai sensi dell'art. 64 del decreto legislativo n. 152/2006.

Art. 8.

Delimitazione del distretto idrografico delle Alpi Orientali

1. Per le finalità di cui al presente decreto ed in particolare di quanto previsto all'art. 7, la delimitazione del distretto idrografico delle Alpi Orientali come definita all'art. 64 del decreto legislativo n. 152/2006 è riportata nella cartografia di cui all'allegato n. 3.

Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 4 aprile 2018

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
MADIA

Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2018, n. 1140

ALLEGATO *1*

ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI		
Dotazione organica di personale di ruolo		
FASCIA/POSIZIONE ECONOMICA		DOTAZIONE ORGANICA
DIRIGENZA	Dirigenti 2° fascia	7
	Totale dirigenti	7
PERSONALE NON DIRIGENZIALE		
	Area C	65
	Area B	25
	Area A	2
	Totale personale non dirigenziale	92
TOTALE ENTE		**99**

ALLEGATO *2*

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO TRASFERITO
ALL'AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI

Posizione giuridica - economica	Numero unità di personale
Dirigenti	4
D3 - D6	2
D3 - D5	2
D3 - D3	1
D1 - D6	1
D1 - D5	2
D1 - D4	3
D1 - D3	8
D1 - D2	10
D1 - D1	6
C1 - C5	3
C1 - C4	3
C1 - C3	6
C1 - C2	2
B3 - B7	2
B3 - B6	1
B3 - B5	1
B3 - B3	1
A1 - A3	1
Totale	42

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 aprile 2018.

Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SU PROPOSTA DEL

MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1977, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Norme in materia ambientale» e in particolare la parte terza del medesimo, recante «Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche», nell'ambito della quale sono inseriti gli articoli 63 e 64 relativi rispettivamente alle Autorità di bacino distrettuali e ai distretti idrografici;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali» che all'art. 51 detta «Norme in materia di Autorità di bacino» sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto, in particolare, l'art. 63 comma 4 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni;

Visti gli articoli 170 e 175 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto, altresì, l'art. 51 comma 4 della citata legge 28 dicembre 2015, n. 221;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il quale si è provveduto a stabilire:

1) le modalità e i criteri di attribuzione e trasferimento del personale delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali, nell'ambito dei contingenti numerici da ultimo determinati dai provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni alle Autorità di bacino distrettuali;

2) le modalità e i criteri di attribuzione e trasferimento delle risorse strumentali delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali, ivi comprese le sedi, alle Autorità di bacino distrettuali;

3) le modalità e i criteri di attribuzione e trasferimento delle risorse finanziarie delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali alle Autorità di bacino distrettuali;

4) la salvaguardia dell'organizzazione delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali di cui alla legge n. 183/1989 e i relativi livelli occupazionali, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

5) le funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Considerato che dalla data di entrata in vigore del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016 le Autorità di bacino di cui alla legge n. 183/1989 sono soppresse;

Considerata la necessità di individuare e trasferire le unità di personale nonché le risorse strumentali e finanziarie delle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge 183/1989 all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po sulla base delle modalità e dei criteri di attribuzione e trasferimento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016;

Vista la deliberazione della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume

Po n. 2 del 23 maggio 2017, recante «art. 12 commi 2 e 3 del decreto ministeriale 25 ottobre 2016, n. 294. Ricognizione del personale e delle risorse strumentali e finanziarie delle autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali di cui alla legge n. 183/1989 territorialmente corrispondenti e approvazione delle dotazioni provvisorie dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po»;

Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare l'art. 9 comma 36;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015 con il quale sono state stabilite le tabelle di equiparazione del personale tra i vari comparti;

Considerato che al personale delle Autorità di bacino distrettuali si applica, ai sensi dell'art. 8 comma 3 del succitato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al Comparto funzioni centrali sottoscritto in data 12 febbraio 2018, in cui è confluito il comparto degli Enti pubblici non economici a seguito del contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti delle aree di contrattazione collettiva nazionale, sottoscritto in data 13 luglio 2016;

Considerato, infine, che nell'incontro con le regioni si è convenuto di avviare la procedura finalizzata all'individuazione del personale avente diritto all'esercizio dell'opzione per il trasferimento nelle dotazione organiche dell'Autorità di bacino dopo l'emanazione del presente decreto, previa determinazione da parte del Ministero dell'Ambiente delle modalità e dei criteri per l'esercizio dell'opzione e fermi restando i diritti del personale che potrebbe optare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2017 recante «Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio on. dott. Maria Anna Madia»;

su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

d'intesa con la Regione Valle d'Aosta;

d'intesa con la Regione Piemonte;

d'intesa con la Regione Lombardia;

d'intesa con la Regione Emilia-Romagna;

d'intesa con la Regione Liguria;

d'intesa con la Regione Toscana;

d'intesa con la Regione Marche;

d'intesa con la Regione Veneto;

d'intesa con la Provincia autonoma di Trento;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 63 comma 4 del decreto legislativo n. 152/2006 e del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, individua e trasferisce le unità di personale nonché le risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie della soppressa Autorità di bacino del fiume Po di cui alla legge n. 183/1989 all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, sulla base delle modalità e dei criteri di attribuzione e trasferimento di cui ai citati decreti.

Art. 2.

Determinazione della dotazione organica Individuazione e trasferimento del personale

1. La dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po è determinata come dall'Allegato n. 1.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto il personale in servizio a tempo indeterminato inquadrato nei ruoli delle Autorità di bacino di rilievo nazionale del fiume Po, riportato nell'elenco di cui all'Allegato n. 2, è trasferito nei ruoli dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, che subentra nella titolarità dei contratti disciplinanti i relativi rapporti di lavoro.

3. Il Ministero dell'ambiente individua, entro 45 giorni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le modalità e i criteri per l'esercizio del diritto di opzione, di cui all'art. 12, comma 4 del decreto ministeriale 25 ottobre 2016, per il trasferimento nei ruoli delle Autorità di bacino distrettuali del personale appartenente ai ruoli regionali o di altre amministrazioni locali, il cui territorio di competenza ricada nei singoli distretti idrografici.

4. In attuazione di quanto previsto al comma 3, nel distretto idrografico del fiume Po la procedura finalizzata all'esercizio del diritto di opzione di cui all'art. 12, comma 4 del decreto ministeriale 25 ottobre 2016, è avviata dalle regioni, su impulso del segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale, nei 45 giorni successivi al termine di cui al comma 3 e deve concludersi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

5. Il personale di cui al comma 2 e il personale che abbia esercitato il diritto di opzione ai sensi dei commi 3 e 4 è inquadrato con atti del segretario generale nei ruoli dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po nel limite della dotazione organica determinata nei termini di cui al precedente comma 1.

6. Il personale trasferito di cui al comma 5 mantiene l'inquadramento previdenziale e il proprio stato giuridico ed economico di provenienza, limitatamente alle voci fisse e continuative, ed è inquadrato nei ruoli dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po sulla base dei criteri di equiparazione fissati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale della nuova Autorità di bacino distrettuale, è attribuito, per la differenza, un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

7. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po subentra nella titolarità dei contratti relativi ai rapporti di lavoro, diversi da quelli di cui ai commi precedenti, in corso con le soppresse Autorità di bacino.

Art. 3.

Individuazione e trasferimento delle risorse strumentali

1. Le risorse strumentali delle Autorità di bacino del fiume Po sono trasferite a titolo gratuito all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e costituiscono la dotazione strumentale iniziale dell'Autorità.

2. L'individuazione analitica dei beni da trasferire avviene sulla base dei dati della ricognizione di cui alla deliberazione della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po n. 2 del 23 maggio 2017, aggiornati al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. Il segretario generale provvede alla presa in carico dei beni strumentali trasferiti, redigendo apposito verbale.

3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po subentra nella titolarità di tutti i rapporti attivi e passivi inerenti le risorse strumentali trasferite.

Art. 4.

Sedi

1. L'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po ha la propria sede legale a Parma, Strada Garibaldi 75.

2. Per lo svolgimento delle proprie funzioni ed attività e per il conseguimento degli obiettivi posti dalla normativa nazionale, l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po è dotata di una struttura centrale con sede individuata al comma 1 e di strutture operative di livello territoriale con sedi a Milano, Torino, Genova, Bologna, Venezia e Pesaro, individuate d'intesa con le regioni territorialmente interessate, che operano con riferimento ai bacini idrografici regionali e interregionali presenti nel territorio del distretto idrografico. Dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, l'organizzazione delle sedi di cui al presente comma verrà condivisa con le regioni territorialmente interessate sulla base di specifiche intese.

Art. 5.

Individuazione e trasferimento delle risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie dell'autorità di bacino del fiume Po sono trasferite all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e costituiscono la dotazione finanziaria iniziale dell'Autorità.

2. Le contabilità speciali dell'Autorità di bacino del fiume Po restano aperte presso la tesoreria provinciale competente a disposizione del funzionario delegato dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po che subentra nella titolarità delle medesime.

Art. 6.

Disposizioni transitorie relative al personale

1. Ai sensi dell'art. 9 comma 36 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, al fine di procedere a nuove assunzioni, predispone piani annuali di fabbisogni assunzionali da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 7.

Disposizione transitoria relativa al trasferimento dei dati e delle informazioni tecniche tra distretti idrografici

1. In attuazione dell'art. 12 comma 8 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, stipula un accordo con le altre Autorità di bacino distrettuali territorialmente interessate al fine di definire le modalità di trasferimento e/o acquisizione dei dati e delle informazioni tecniche relative ai bacini e/o ai territori che sono entrati a far parte del distretto idrografico del fiume Po o sono stati inseriti in altri distretti idrografici ai sensi dell'art. 64 del decreto legislativo n. 152/2006.

Art. 8.

Delimitazione del distretto idrografico del fiume Po

1. Per le finalità di cui al presente decreto ed in particolare di quanto previsto all'art. 7, la delimitazione del distretto idrografico del fiume Po come definita all'art. 64 del decreto legislativo n. 152/2006 è riportata nella cartografia di cui all'Allegato n. 3.

Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 4 aprile 2018

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
Il Ministro per la semplificazione la pubblica amministrazione
MADIA

Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2018, n.1141

ALLEGATO *1*

ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO		
Dotazione organica di personale di ruolo		
FASCIA/POSIZIONE ECONOMICA		DOTAZIONE ORGANICA
DIRIGENZA	Dirigenti 2° fascia	9
	Totale dirigenti	9
PERSONALE NON DIRIGENZIALE		
	Area C	100
	Area B	31
	Area A	0
	Totale personale non dirigenziale	131
TOTALE ENTE		**140**

ALLEGATO *2*

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO TRASFERITO ALL'AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO

Posizione giuridica - economica	Numero unità di personale
Dirigenti	2
D3 - D4	9
D1 - D3	3
D1 - D2	9
C1 - C5	4
C1 - C4	1
C1 - C3	1
C1 - C1	2
B3 - B5	1
B1 - B6	2
B1 - B4	1
Totale	35

ALLEGATO *3*

Legenda
Limiti bacini distrettuali
Limiti regionali
Limiti comunali
Fiumi principali

Alpi Orientali
Fiume Po
Appennino Settentrionale
Appennino Centrale
Appennino Meridionale
Sardegna
Sicilia

Fonte:
Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare

18A04061

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 aprile 2018.

Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SU PROPOSTA DEL

MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1977, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme in materia ambientale» e in particolare la parte terza del medesimo, recante «Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche», nell'ambito della quale sono inseriti gli articoli 63 e 64 relativi rispettivamente alle Autorità di bacino distrettuali e ai distretti idrografici;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali» che all'art. 51 detta «Norme in materia di Autorità di bacino» sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto, in particolare, l'art. 63, comma 4 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 170 e 175 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, altresì, l'art. 51, comma 4 della citata legge 28 dicembre 2015, n. 221;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il quale si è provveduto a stabilire:

1) le modalità e i criteri di attribuzione e trasferimento del personale delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali, nell'ambito dei contingenti numerici da ultimo determinati dai provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni ed integrazioni alle Autorità di bacino distrettuali;

2) le modalità e i criteri di attribuzione e trasferimento delle risorse strumentali delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali, ivi comprese le sedi, alle Autorità di bacino distrettuali;

3) le modalità e i criteri di attribuzione e trasferimento delle risorse finanziarie delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali alle Autorità di bacino distrettuali;

4) la salvaguardia dell'organizzazione delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali di cui alla legge n. 183/1989 e i relativi livelli occupazionali, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

5) le funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Considerato che dalla data di entrata in vigore del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016 le Autorità di bacino di cui alla legge n. 183/1989 sono soppresse;

Considerata la necessità di individuare e trasferire le unità di personale nonché le risorse strumentali e finanziarie delle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge n. 183/1989 all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale sulla base delle modalità e dei criteri di attribuzione e trasferimento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016;

Vista la deliberazione della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale n. 2 del 23 maggio 2017, recante «Art. 12, commi 2 e 3 del decreto ministeriale 25 ottobre 2016, n. 294. Ricognizione del personale e delle risorse strumentali e finanziarie delle autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali di cui alla legge n. 183/1989 territorialmente corrispondenti e approvazione delle dotazioni provvisorie dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare l'art. 9, comma 36;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015 con il quale sono state stabilite le tabelle di equiparazione del personale tra i vari comparti;

Considerato che al personale delle Autorità di bacino distrettuali si applica, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del succitato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto funzioni centrali sottoscritto in data 12 febbraio 2018, in cui è confluito il comparto degli enti pubblici non economici a seguito del contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti delle aree di contrattazione collettiva nazionale, sottoscritto in data 13 luglio 2016;

Considerato, infine, che nell'incontro con le regioni si è convenuto di avviare la procedura finalizzata all'individuazione del personale avente diritto all'esercizio dell'opzione per il trasferimento nelle dotazione organiche dell'Autorità di bacino dopo l'emanazione del presente decreto, previa determinazione da parte del Ministero dell'ambiente delle modalità e dei criteri per l'esercizio dell'opzione e fermi restando i diritti del personale che potrebbe optare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2017, recante «Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio on. dott. Maria Anna Madia»;

Su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare;

D'intesa con la Regione Toscana;

D'intesa con la Regione Liguria;

D'intesa con la Regione Umbria;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 63, comma 4 del decreto legislativo n. 152/2006 e del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, individua e trasferisce le unità di personale nonché le risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle soppresse Autorità di bacino del fiume Arno e del fiume Serchio di cui alla legge n. 183/1989 all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, sulla base delle modalità e dei criteri di attribuzione e trasferimento di cui ai citati decreti.

Art. 2.

Determinazione della dotazione organica - Individuazione e trasferimento del personale

1. La dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale è determinata come dall'allegato n. 1.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto il personale in servizio a tempo indeterminato inquadrato nei ruoli delle Autorità di bacino di rilievo nazionale del fiume Arno e del fiume Serchio, riportato nell'elenco di cui all'allegato n. 2, è trasferito nei ruoli dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, che subentra nella titolarità dei contratti disciplinanti i relativi rapporti di lavoro.

3. Il Ministero dell'ambiente individua, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le modalità e i criteri per l'esercizio del diritto di opzione, di cui all'art. 12, comma 4 del decreto ministeriale 25 ottobre 2016, per il trasferimento nei ruoli delle Autorità di bacino distrettuali del personale appartenente ai ruoli regionali o di altre amministrazioni locali, il cui territorio di competenza ricada nei singoli distretti idrografici.

4. In attuazione di quanto previsto al comma 3, nel distretto idrografico dell'Appennino settentrionale la procedura finalizzata all'esercizio del diritto di opzione di cui all'art. 12, comma 4 del decreto ministeriale 25 ottobre 2016, è avviata dalle regioni, su impulso del Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale, nei quarantacinque giorni successivi al termine di cui al comma 3 e deve concludersi comunque entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

5. Il personale di cui al comma 2 e il personale che abbia esercitato il diritto di opzione ai sensi dei commi 3 e 4 è inquadrato con atti del segretario generale nei ruoli dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale nel limite della dotazione organica determinata nei termini di cui al precedente comma 1.

6. Il personale trasferito di cui al comma 5 mantiene l'inquadramento previdenziale e il proprio stato giuridico ed economico di provenienza, limitatamente alle voci fisse e continuative, ed è inquadrato nei ruoli dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale sulla base dei criteri di equiparazione fissati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale delle nuove Autorità di bacino distrettuali, è attribuito, per la differenza, un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

7. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale subentra nella titolarità dei contratti relativi ai rapporti di lavoro, diversi da quelli di cui ai commi precedenti, in corso con le soppresse Autorità di bacino.

Art. 3.

Individuazione e trasferimento delle risorse strumentali

1. Le risorse strumentali delle Autorità di bacino del fiume Arno e del fiume Serchio sono trasferite a titolo gratuito all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale e costituiscono la dotazione strumentale iniziale dell'Autorità.

2. L'individuazione analitica dei beni da trasferire avviene sulla base dei dati della ricognizione di cui alla deliberazione della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale n. 2 del 23 maggio 2017, aggiornati al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. Il segretario generale provvede alla presa in carico dei beni strumentali trasferiti, redigendo apposito verbale.

3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale subentra nella titolarità di tutti i rapporti attivi e passivi inerenti le risorse strumentali trasferite.

Art. 4.

Sedi

1. L'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale ha la propria sede legale a Firenze, via dei Servi n. 15 e una sede operativa a Lucca, via Vittorio Veneto n. 1.

2. Per lo svolgimento delle proprie funzioni ed attività e per il conseguimento degli obiettivi posti dalla normativa nazionale, l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale è dotata di una struttura centrale con sedi individuate al comma 1 e di strutture operative di livello territoriale con sedi a Sarzana e a Genova, individuate d'intesa con la Regione Liguria, che operano con riferimento ai bacini idrografici regionali e interregionali presenti nel territorio del distretto idrografico. Dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, l'organizzazione delle sedi di cui al presente comma verrà condivisa con le regioni territorialmente interessate sulla base di specifiche intese.

Art. 5.

Individuazione e trasferimento delle risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie delle Autorità di bacino del fiume Arno e del fiume Serchio sono trasferite all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale e costituiscono la dotazione finanziaria iniziale dell'Autorità.

2. Le contabilità speciali delle Autorità di bacino del fiume Arno e del fiume Serchio restano aperte presso la tesoreria provinciale competente a disposizione del funzionario delegato dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale che subentra nella titolarità delle medesime.

Art. 6.

Disposizioni transitorie relative al personale

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 36 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'Autorità di bacino distrettuale, al fine di procedere a nuove assunzioni, predispone piani annuali di fabbisogni assunzionali da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 7.

Disposizione transitoria relativa al trasferimento dei dati e delle informazioni tecniche tra distretti idrografici

1. In attuazione dell'art. 12, comma 8 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, stipula un accordo con le altre Autorità di bacino distrettuali territorialmente interessate al fine di definire le modalità di trasferimento e/o acquisizione dei dati e delle informazioni tecniche relative ai bacini e/o ai territori che sono entrati a far parte del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale o sono stati inseriti in altri distretti idrografici ai sensi dell'art. 64 del decreto legislativo n. 152/2006.

Art. 8.

Delimitazione del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale

1. Per le finalità di cui al presente decreto ed in particolare di quanto previsto all'art. 7, la delimitazione del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale come definita all'art. 64 del decreto legislativo n. 152/2006 è riportata nella cartografia di cui all'allegato n. 3.

Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 4 aprile 2018

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
MADIA

Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2018, n. 1137

ALLEGATO *1*

ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE		
Dotazione organica di personale di ruolo		
FASCIA/POSIZIONE ECONOMICA		DOTAZIONE ORGANICA
DIRIGENZA	Dirigenti 2° fascia	7
	Totale dirigenti	7
PERSONALE NON DIRIGENZIALE		
	Area C	68
	Area B	34
	Area A	2
	Totale personale non dirigenziale	104
TOTALE ENTE		**111**

ALLEGATO *2*

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO TRASFERITO
ALL'AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE

Posizione giuridica-economica	Numero unità di personale
Dirigenti	5
D3 - D6	2
D3 - D5	2
D3 - D3	1
D1 - D6	1
D1 - D5	2
D1 - D4	3
D1 - D3	8
D1 - D2	10
D1 - D1	6
C1 - C5	3
C1 - C4	3
C1 - C3	6
C1 - C2	2
B3 - B7	2
B3 - B6	1
B3 - B5	1
B3 - B3	1
A1 - A3	1
Totale	60

ALLEGATO *3*

Legenda

Limiti bacini distrettuali

Limiti regionali

Limiti comunali

Fiumi principali

Alpi Orientali

Fiume Po

Appennino Settentrionale

Appennino Centrale

Appennino Meridionale

Sardegna

Sicilia

Fonte:
Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare

18A04062

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 aprile 2018.

Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SU PROPOSTA DEL

MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e s.m.i.;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1977, n. 59» e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i., recante «Norme in materia ambientale» e in particolare la parte terza del medesimo, recante «Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche», nell'ambito della quale sono inseriti gli articoli 63 e 64 relativi rispettivamente alle Autorità di bacino distrettuali e ai distretti idrografici;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali» che all'art. 51 detta «Norme in materia di Autorità di bacino» sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto, in particolare, l'art. 63, comma 4, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i.;

Visti gli articoli 170 e 175 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i.;

Visto, altresì, l'art. 51, comma 4, della citata legge 28 dicembre 2015, n. 221;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il quale si è provveduto a stabilire:

1) le modalità e i criteri di attribuzione e trasferimento del personale delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali, nell'ambito dei contingenti numerici da ultimo determinati dai provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e s.m.i. alle Autorità di bacino distrettuali;

2) le modalità e i criteri di attribuzione e trasferimento delle risorse strumentali delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali, ivi comprese le sedi, alle Autorità di bacino distrettuali;

3) le modalità e i criteri di attribuzione e trasferimento delle risorse finanziarie delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali alle Autorità di bacino distrettuali;

4) la salvaguardia dell'organizzazione delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali di cui alla legge n. 183/1989 e i relativi livelli occupazionali, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

5) le funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Considerato che dalla data di entrata in vigore del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016 le Autorità di bacino di cui alla legge n. 183/1989 sono soppresse;

Considerata la necessità di individuare e trasferire le unità di personale nonché le risorse strumentali e finanziarie delle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge n. 183/1989 all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale sulla base delle modalità e dei criteri di attribuzione e trasferimento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016;

Vista la deliberazione della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale n. 2 del 23 maggio 2017, recante «Art. 12, commi 2 e 3 del decreto ministeriale 25 ottobre 2016, n. 294. Ricognizione del personale e delle risorse strumentali e finanziarie delle autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali di cui alla legge n. 183/1989 - territorialmente corrispondenti e approvazione delle dotazioni provvisorie dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare l'art. 9, comma 36;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015 con il quale sono state stabilite le tabelle di equiparazione del personale tra i vari comparti;

Considerato che al personale delle Autorità di bacino distrettuali si applica, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del succitato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto funzioni centrali sottoscritto in data 12 febbraio 2018, in cui è confluito il comparto degli enti pubblici non economici a seguito del contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti delle aree di contrattazione collettiva nazionale, sottoscritto in data 13 luglio 2016;

Considerato, infine, che nell'incontro con le regioni si è convenuto di avviare la procedura finalizzata all'individuazione del personale avente diritto all'esercizio dell'opzione per il trasferimento nelle dotazione organiche dell'Autorità di bacino dopo l'emanazione del presente decreto, previa determinazione da parte del Ministero dell'ambiente delle modalità e dei criteri per l'esercizio dell'opzione e fermi restando i diritti del personale che potrebbe optare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2017, recante «Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio on. dott. Maria Anna Madia»;

Su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

D'intesa con la Regione Toscana;

D'intesa con la Regione Emilia-Romagna;

D'intesa con la Regione Umbria;

D'intesa con la Regione Marche;

D'intesa con la Regione Lazio;

D'intesa con la Regione Abruzzo;

D'intesa con la Regione Molise;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 63 comma 4 del decreto legislativo n. 152/2006 e del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, individua e trasferisce le unità di personale nonché le risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie della soppressa Autorità di bacino del fiume Tevere di cui alla legge n. 183/1989 all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, sulla base delle modalità e dei criteri di attribuzione e trasferimento di cui ai citati decreti.

Art. 2.

Determinazione della dotazione organica - Individuazione e trasferimento di personale

1. La dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale è determinata come dall'allegato n. 1.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto il personale in servizio a tempo indeterminato inquadrato nei ruoli dell'Autorità di bacino di rilievo nazionale del fiume Tevere, individuato numericamente nell'allegato n. 2, è trasferito nei ruoli dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, che subentra nella titolarità dei contratti disciplinanti i relativi rapporti di lavoro.

3. Il Ministero dell'ambiente individua, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le modalità e i criteri per l'esercizio del diritto di opzione, di cui all'art. 12, comma 4 del decreto ministeriale 25 ottobre 2016, per il trasferimento nei ruoli delle Autorità di bacino distrettuali del personale appartenente ai ruoli regionali o di altre amministrazioni locali, il cui territorio di competenza ricada nei singoli distretti idrografici.

4. In attuazione di quanto previsto al comma 3, nel distretto idrografico dell'Appennino Centrale la procedura finalizzata all'esercizio del diritto di opzione di cui all'art. 12, comma 4 del decreto ministeriale 25 ottobre 2016, è avviata dalle regioni, su impulso del segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale, nei quarantacinque giorni successivi al termine di cui al comma 3 e deve concludersi comunque entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

5. Il personale di cui al comma 2 e il personale che abbia esercitato il diritto di opzione ai sensi dei commi 3 e 4 è inquadrato con atti del segretario generale nei ruoli dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale nel limite della dotazione organica determinata nei termini di cui al precedente comma 1.

6. Il personale trasferito di cui al comma 5 mantiene l'inquadramento previdenziale e il proprio stato giuridico ed economico di provenienza, limitatamente alle voci fisse e continuative, ed è inquadrato nei ruoli dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale sulla base dei criteri di equiparazione fissati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale della nuova Autorità di bacino distrettuale, è attribuito, per la differenza, un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

7. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale subentra nella titolarità dei contratti relativi ai rapporti di lavoro, diversi da quelli di cui ai commi precedenti, in corso con la soppressa Autorità di bacino.

Art. 3.

Individuazione e trasferimento delle risorse strumentali

1. Le risorse strumentali delle Autorità di bacino del fiume Tevere sono trasferite a titolo gratuito all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale e costituiscono la dotazione strumentale iniziale dell'Autorità.

2. L'individuazione analitica dei beni da trasferire avviene sulla base dei dati della ricognizione di cui alla deliberazione della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale n. 2 del 23 maggio 2017, aggiornati al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. Il segretario generale provvede alla presa in carico dei beni strumentali trasferiti, redigendo apposito verbale.

3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale subentra nella titolarità di tutti i rapporti attivi e passivi inerenti le risorse strumentali trasferite.

Art. 4.

Sedi

1. L'Autorità di bacino distrettuale ha la propria sede legale in Roma, via Monzambano, 10.

2. Per lo svolgimento delle proprie funzioni ed attività e per il conseguimento degli obiettivi posti dalla normativa nazionale, l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale è dotata di una struttura centrale con sede individuata al comma 1 e di strutture operative di livello territoriale, con sedi individuate d'intesa con la Regione Marche, ad Ancona e Ascoli Piceno; d'intesa con la Regione Abruzzo, presso uffici regionali; d'intesa con la Regione Molise, presso la sede dell'Assessorato ai lavori pubblici a Campobasso; nonchè con ulteriori sedi che saranno individuate sulla base di successive intese con le regioni del distretto, che operano con riferimento ai bacini idrografici regionali e interregionali presenti nel territorio del distretto idrografico. Dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, l'organizzazione delle sedi di cui al presente comma verrà condivisa con le regioni territorialmente interessate sulla base di specifiche intese.

Art. 5.

Individuazione e trasferimento delle risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie dell'Autorità di bacino del fiume Tevere sono trasferite all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale e costituiscono la dotazione finanziaria iniziale dell'Autorità.

2. Le contabilità speciali dell'Autorità di bacino del fiume Tevere restano aperte presso la tesoreria provinciale competente a disposizione del funzionario delegato dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale che subentra nella titolarità delle medesime.

Art. 6.

Disposizioni transitorie relative al personale

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'Autorità di bacino distrettuale, al fine di procedere a nuove assunzioni, predispone piani annuali di fabbisogni assunzionali da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze, ferma restando la disciplina di cui agli articoli 6 e 6-*ter* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 7.

Disposizione transitoria relativa al trasferimento dei dati e delle informazioni tecniche tra distretti idrografici

1. In attuazione dell'art. 12, comma 8 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, stipula un accordo con le altre Autorità di bacino distrettuali territorialmente interessate al fine di definire le modalità di trasferimento e/o acquisizione dei dati e delle informazioni tecniche relative ai bacini e/o ai territori che sono entrati a far parte del distretto idrografico dell'Appennino Centrale o sono stati inseriti in altri distretti idrografici ai sensi dell'art. 64 del decreto legislativo n. 152/2006.

Art. 8.

Delimitazione del distretto idrografico dell'Appennino Centrale

1. Per le finalità di cui al presente decreto ed in particolare di quanto previsto all'art. 7, la delimitazione del distretto idrografico dell'Appennino Centrale come definita all'art. 64 del decreto legislativo n. 152/2006 è riportata nella cartografia di cui all'allegato n. 3.

Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 4 aprile 2018

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
MADIA

Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2018, n. 1138

ALLEGATO *1*

ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE		
Dotazione organica di personale di ruolo		
FASCIA/POSIZIONE ECONOMICA		DOTAZIONE ORGANICA
DIRIGENZA	Dirigenti 2° fascia	10
	Totale dirigenti	10
PERSONALE NON DIRIGENZIALE		
	Area C	71
	Area B	46
	Area A	0
	Totale personale non dirigenziale	117
TOTALE ENTE		**127**

ALLEGATO *2*

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO TRASFERITO ALL'AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

POSIZIONE GIURIDICA - ECONOMICA	NUMERO UNITA' DI PERSONALE
Dirigenti	3
D3 – D6	8
D3 – D4	1
D3 – D3	1
D1 – D5	2
D1 – D4	9
D1 – D3	1
D1 – D2	5
C1 – C4	2
C1 – C3	2
C1 – C2	4
C1 – C1	4
B3 – B5	1
B3 – B3	1
B1 – B1	1
TOTALE	**45**

ALLEGATO *3*

Legenda
Limiti bacini distrettuali
Limiti regionali
Limiti comunali
Fiumi principali

Alpi Orientali
Fiume Po
Appennino Settentrionale
Appennino Centrale
Appennino Meridionale
Sardegna
Sicilia

Fonte:
Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare

18A04063

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 aprile 2018.

Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SU PROPOSTA DEL

MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e s.m.i.;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1977, n. 59» e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante «Norme in materia ambientale» e in particolare la parte terza del medesimo, recante «Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche», nell'ambito della quale sono inseriti gli articoli 63 e 64 relativi rispettivamente alle autorità di bacino distrettuali e ai distretti idrografici;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali» che all'art. 51 detta «Norme in materia di Autorità di bacino» sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto, in particolare, l'art. 63, comma 4 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

Visti gli articoli 170 e 175 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

Visto, altresì, l'art. 51, comma 4 della citata legge 28 dicembre 2015, n. 221;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il quale si è provveduto a stabilire:

1) le modalità e i criteri di attribuzione e trasferimento del personale delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali, nell'ambito dei contingenti numerici da ultimo determinati dai provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e s.m.i. alle autorità di bacino distrettuali;

2) le modalità e i criteri di attribuzione e trasferimento delle risorse strumentali delle autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali, ivi comprese le sedi, alle autorità di bacino distrettuali;

3) le modalità e i criteri di attribuzione e trasferimento delle risorse finanziarie delle autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali alle autorità di bacino distrettuali;

4) la salvaguardia dell'organizzazione delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali di cui alla legge n. 183/1989 e i relativi livelli occupazionali, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

5) le funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Considerato che dalla data di entrata in vigore del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016 le autorità di bacino di cui alla legge n. 183/1989 sono soppresse;

Considerata la necessità di individuare e trasferire le unità di personale nonché le risorse strumentali e finanziarie delle soppresse autorità di bacino di cui alla legge n. 183/1989 all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale sulla base delle modalità e dei criteri di attribuzione e trasferimento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016;

Vista la deliberazione della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale n. 2 del 23 maggio 2017, recante «Art. 12, commi 2 e 3 del decreto ministeriale 25 ottobre 2016, n. 294. Ricognizione del personale e delle risorse strumentali e finanziarie delle autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali di cui alla legge n. 183/1989 territorialmente corrispondenti e approvazione delle dotazioni provvisorie dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare l'art. 9, comma 36;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015 con il quale sono state stabilite le tabelle di equiparazione del personale tra i vari comparti;

Considerato che al personale delle autorità di bacino distrettuali si applica, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del succitato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto Funzioni centrali sottoscritto in data 12 febbraio 2018, in cui è confluito il comparto degli Enti pubblici non economici a seguito del contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti delle aree di contrattazione collettiva nazionale, sottoscritto in data 13 luglio 2016;

Considerato, infine, che nell'incontro con le regioni si è convenuto di avviare la procedura finalizzata all'individuazione del personale avente diritto all'esercizio dell'opzione per il trasferimento nelle dotazioni organiche dell'autorità di bacino dopo l'emanazione del presente decreto, previa determinazione da parte del Ministero dell'ambiente delle modalità e dei criteri per l'esercizio dell'opzione e fermi restando i diritti del personale che potrebbe optare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2017, recante «Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio on. dott.ssa Maria Anna Madia»;

Su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

D'intesa con la Regione Campania;

D'intesa con la Regione Calabria;

D'intesa con la Regione Puglia;

D'intesa con la Regione Basilicata;

D'intesa con la Regione Lazio;

D'intesa con la Regione Abruzzo;

D'intesa con la Regione Molise;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 63, comma 4 del decreto legislativo n. 152/2006 e del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, individua e trasferisce le unità di personale nonché le risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle soppresse autorità di bacino di cui alla legge n. 183/1989 all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, sulla base delle modalità e dei criteri di attribuzione e trasferimento di cui ai citati decreti.

Art. 2.

Determinazione della dotazione organica - Individuazione e trasferimento del personale

1. La dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale è determinata come dall'allegato n. 1.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto il personale in servizio a tempo indeterminato inquadrato nei ruoli delle autorità di bacino di cui alla legge n. 183/1989, individuato numericamente nell'allegato n. 2, è trasferito nei ruoli dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, che subentra nella titolarità dei contratti disciplinanti i relativi rapporti di lavoro.

3. Il Ministero dell'ambiente individua, entro 45 giorni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le modalità e i criteri per l'esercizio del diritto di opzione, di cui all'art. 12, comma 4 del decreto ministeriale 25 ottobre 2016, per il trasferimento nei ruoli delle autorità di bacino distrettuali del personale appartenente ai ruoli regionali o di altre amministrazioni locali, il cui territorio di competenza ricada nei singoli distretti idrografici.

4. In attuazione di quanto previsto al comma 3, nel distretto idrografico dell'Appennino meridionale la procedura finalizzata all'esercizio del diritto di opzione di cui all'art. 12, comma 4 del decreto ministeriale 25 ottobre 2016, è avviata dalle regioni, su impulso del Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale, nei 45 giorni successivi al termine di cui al comma 3 e deve concludersi comunque entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

5. Il personale di cui al comma 2 e il personale che abbia esercitato il diritto di opzione ai sensi dei commi 3 e 4 è inquadrato con atti del Segretario generale nei ruoli dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale nel limite della dotazione organica determinata nei termini di cui al precedente comma 1.

6. Il personale trasferito di cui al comma 5 mantiene l'inquadramento previdenziale e il proprio stato giuridico ed economico di provenienza, limitatamente alle voci fisse e continuative, ed è inquadrato nei ruoli dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale sulla base dei criteri di equiparazione fissati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale della nuova Autorità di bacino distrettuale, è attribuito, per la differenza, un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

7. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale subentra nella titolarità dei contratti relativi ai rapporti di lavoro, diversi da quelli di cui ai commi precedenti, in corso con le soppresse autorità di bacino.

Art. 3.

Individuazione e trasferimento delle risorse strumentali

1. Le risorse strumentali delle autorità di bacino di cui alla legge n. 183/1989 sono trasferite a titolo gratuito all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale e costituiscono la dotazione strumentale iniziale dell'Autorità.

2. L'individuazione analitica dei beni da trasferire avviene sulla base dei dati della ricognizione di cui alla deliberazione della Conferenza istituzionale permanente

dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale n. 2 del 23 maggio 2017, aggiornati al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. Il Segretario generale provvede alla presa in carico dei beni strumentali trasferiti, redigendo apposito verbale.

3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale subentra nella titolarità di tutti i rapporti attivi e passivi inerenti le risorse strumentali trasferite.

Art. 4.

Sedi

1. L'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale ha la propria sede legale temporanea in Caserta, viale Lincoln ex area Saint Gobain, presso l'immobile in proprietà privata concesso in locazione passiva. Resta fermo quanto previsto ai commi 3 e 4 dell'art. 10 del decreto ministeriale 25 ottobre 2016 e quanto stabilito nell'intesa con la Regione Campania in merito alla sede presso le strutture regionali a Napoli.

2. Per lo svolgimento delle proprie funzioni ed attività e per il conseguimento degli obiettivi posti dalla normativa nazionale, l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale è dotata di una struttura centrale con sede individuata al comma 1 e di strutture operative di livello territoriale con sedi individuate d'intesa con la regione Molise, presso la sede dell'Assessorato ai lavori pubblici a Campobasso; d'intesa con la Regione Abruzzo, presso le strutture regionali; d'intesa con la Regione Puglia, a Bari; d'intesa con la Regione Calabria, a Catanzaro c/o la Cittadella regionale e a Cosenza, «Palazzo dei Bruzi»; d'intesa con la Regione Basilicata, a Potenza; nonché con ulteriori sedi che saranno individuate sulla base di successive intese con le regioni del distretto, che operano con riferimento ai bacini idrografici regionali e interregionali presenti nel territorio del distretto idrografico. Dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, l'organizzazione delle sedi di cui al presente comma verrà condivisa con le regioni territorialmente interessate sulla base di specifiche intese.

Art. 5.

Individuazione e trasferimento delle risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie delle autorità di bacino di cui alla legge n. 183/1989 sono trasferite all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale e costituiscono la dotazione finanziaria iniziale dell'Autorità.

2. Le contabilità speciali delle autorità di bacino di cui alla legge n. 183/1989, restano aperte presso la tesoreria provinciale competente a disposizione del funzionario delegato dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale che subentra nella titolarità delle medesime.

Art. 6.

Disposizioni transitorie relative al personale

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 36 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'autorità di bacino distrettuale, al fine di procedere a nuove assunzioni, predispone piani annuali di fabbisogni assunzionali da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 7.

Disposizione transitoria relativa al trasferimento dei dati e delle informazioni tecniche tra distretti idrografici

1. In attuazione dell'art. 12, comma 8 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, stipula un accordo con le altre autorità di bacino distrettuali territorialmente interessate al fine di definire le modalità di trasferimento e/o acquisizione dei dati e delle informazioni tecniche relative ai bacini e/o ai territori che sono entrati a far parte del distretto idrografico dell'Appennino meridionale o sono stati inseriti in altri distretti idrografici ai sensi dell'art. 64 del decreto legislativo n. 152/2006.

Art. 8.

Delimitazione del distretto idrografico dell'Appennino meridionale

1. Per le finalità di cui al presente decreto ed in particolare di quanto previsto all'art. 7, la delimitazione del distretto idrografico dell'Appennino meridionale come definita all'art. 64 del decreto legislativo n. 152/2006 è riportata nella cartografia di cui all'allegato n. 3.

Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 4 aprile 2018

p. *il Presidente del Consiglio dei ministri*
il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
MADIA

Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2018, n. 1139

ALLEGATO *1*

ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE		
Dotazione organica di personale di ruolo		
FASCIA/POSIZIONE ECONOMICA		DOTAZIONE ORGANICA
DIRIGENZA	Dirigenti 2° fascia	17
	Totale dirigenti	17
PERSONALE NON DIRIGENZIALE		
	Area C	146
	Area B	96
	Area A	0
	Totale personale non dirigenziale	242
TOTALE ENTE		**259**

ALLEGATO *2*

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO TRASFERITO ALL'AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE

POSIZIONE GIURIDICA - ECONOMICA	NUMERO UNITA' DI PERSONALE
Dirigenti	5
D3 – D6	15
D3 – D5	7
D1 – D6	7
D1 – D5	1
D1 – D4	3
D1 – D3	5
D1 – D2	36
D1 – D1	1
C1 – C5	9
C1 – C4	3
C1 – C3	14
C1 – C2	11
C1 – C1	2
B3 – B7	4
B3 – B5	4
B3 – B4	5
B1 – B7	1
B1 – B5	1
B1 – B4	1
B1 – B3	1
B1 – B2	5
TOTALE	**141**

ALLEGATO *3*

18A04064

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 16 maggio 2018.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Centro diagnostico Roselli S.a.s., in Sperone, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 6 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (Serie generale) n. 120 del 26 maggio 2014 con il quale al laboratorio Centro diagnostico Roselli S.a.s., ubicato in Sperone (Avellino), via Circonvallazione n. 1, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 10 maggio 2018;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 22 marzo 2018 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Centro diagnostico Roselli S.a.s., ubicato in Sperone (Avellino), via Circonvallazione n. 1, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 28 marzo 2022 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Centro diagnostico Roselli S.a.s., perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 16 maggio 2018

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidi grassi liberi, metodo a freddo	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. UE 2016/1227 allegato I
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III + Reg. UE 2016/1784 allegato III

18A04068

DECRETO 16 maggio 2018.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Protezione ambientale S.r.l., in Alessandria, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 11 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 153 del 4 luglio 2014 con il quale al laboratorio Protezione ambientale S.r.l., ubicato in Alessandria, Zona dell'Automobile n. 6/8 - Zona D3, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 10 maggio 2018;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 17 aprile 2018 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Protezione ambientale S.r.l., ubicato in Alessandria, Zona dell'Automobile n. 6/8 - Zona D3, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 1° maggio 2022 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Protezione ambientale S.r.l., perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 16 maggio 2018

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. UE 2016/1227 allegato I

18A04069

DECRETO 4 giugno 2018.

Iscrizione di varietà ortive nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096»;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge n. 1096/71 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come modificato dal decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 marzo 2018, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2018 al n. 191, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Viste le domande presentate ai fini della iscrizione delle varietà vegetali indicate nel dispositivo, nei rispettivi registri nazionali;

Visti i pareri positivi espressi nell'ambito del Gruppo di lavoro per la Protezione delle Piante di cui al decreto ministeriale 30 giugno 2016, per le varietà vegetali indicate nel presente dispositivo;

Viste le proposte di nuove denominazioni avanzate dall'interessato per le quali risulta conclusa la verifica senza che siano intervenuti avvisi contrari all'uso di dette denominazioni;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

1. Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nel Registro nazionale delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo la pubblicazione del presente decreto, le varietà ortive sotto elencate, le cui sementi possono essere controllate in quanto «sementi standard». Le descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero.

Specie	Codice SIAN	Denominazione	Lista Registro	Responsabile conservazione in purezza
Peperone	3780	Tigrello	B	MAGNUM SEEDS INC
Pomodoro	3769	Natan	B	MAGNUM SEEDS INC

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2018

Il direttore generale: GATTO

AVVERTENZA: *Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

18A04067

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 18 aprile 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Moderna Costruzioni 85 soc. coop.», in Serrenti e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Legacoop ha chiesto che la società «Moderna Costruzioni 85 società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della Legacoop dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2017, acquisita in sede di revisione, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 2.443.170,00, si riscontra una massa debitoria a breve di € 3.012.109,00 ed un patrimonio netto negativo di € -1.137.813,00;

Considerato che in data 9 marzo 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante della società ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Moderna Costruzioni 85 soc. coop.», con sede in Serrenti (CA) codice fiscale n. 01534710924 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Mario Salaris, (codice fiscale SLRMRA73R20B354A) nato a Cagliari (Ca) il 20 ottobre 1973, e domiciliato in Cagliari (CA), via Bellini, n. 9.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 aprile 2018

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA

18A04103

DECRETO 24 aprile 2018.

Rimborso 2018 alle emittenti televisive e radiofoniche locali per la trasmissione di messaggi autogestiti nelle campagne elettorali o referendarie.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28 recante «Disposizioni in materia di accesso ai mezzi di informazioni durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica», come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali», ed in particolare gli articoli 3 e 4, comma 5, in materia di messaggi autogestiti messi in onda gratuitamente in campagne elettorali;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante il «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ha abrogato gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, recante «Norme per il coordinamento della finanza della regione - Trentino Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria», con ciò escludendo che dette Province autonome partecipino alla ripartizione dei finanziamenti statali di cui trattasi;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 21841 del 14 settembre 2011, con osservazioni dell'Ufficio legislativo dell'Economia e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ivi riportate, in cui si dispone che la tabella che individua l'importo assegnato a ciascuna regione per i rimborsi indichi anche le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano, affinché le stesse siano rese indisponibili ai sensi e per gli effetti del citato art. 2, comma 109, della legge n. 191/2009;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 14 aprile 2017 che stabiliva il riparto tra le Regioni dello stanziamento per il rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, art. 4, comma 5, per l'anno 2017, disponendo all'art. 1, comma 1, il riconoscimento per ciascun messaggio del rimborso rispettivamente di euro 10,51 e di euro 28,43 alle emittenti radiofoniche e televisive locali per la trasmissione di messaggi autogestiti a titolo gratuito nelle campagne elettorali o referendarie nell'anno 2017;

Ritenuto di provvedere ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, alla determinazione per l'anno 2018 della misura del rimborso per ciascun messaggio da riconoscere alle emittenti radiofoniche e televisive locali, nonché alla ripartizione della somma stanziata per l'anno 2018 tra le Regioni ai fini del rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito in campagna elettorale, in proporzione al numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali, rilevato alla data del 30 giugno 2017 e comunicato dal Ministero dell'interno;

Vista la nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2017, approvato dal Consiglio dei ministri il 23 settembre 2017, che prevede per l'anno 2018 un tasso di inflazione programmata pari all' 1,7 %;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158 riguardante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico; pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 19 del 24 gennaio 2014;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e Bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

Visto lo stanziamento di competenza di bilancio sul Cap. 3121, piano gestionale 2, per l'anno 2018 di € 1.409.014,00;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2016 con cui il dott. Carlo Calenda è stato nominato Ministro dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1.

1. Alle emittenti radiofoniche e televisive che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito nelle campagne elettorali o referendarie è riconosciuto, per l'anno 2018, il rimborso rispettivamente di euro 10,68 ed euro 28,91 per ciascun messaggio, indipendentemente dalla sua durata.

2. Dello stanziamento complessivo di euro 1.409.014,00, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico, capitolo 3121, piano gestionale 2, per l'esercizio finanziario 2018, euro 469.671 sono riservati alle emittenti radiofoniche locali ed euro 939.343 alle emittenti televisive locali.

3. In proporzione al numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali di ciascuna Regione e Provincia autonoma, si provvede al riparto della somma stanziata per l'anno 2018 come segue:

Calcolo oneri 2018 rimborsabili	Quota emittenti radiofoniche	Quota emittenti televisive	TOTALE
Abruzzo	11.164	22.327	33.491
Basilicata	5.308	10.616	15.924
Calabria	17.528	35.055	52.583
Campania	46.023	92.046	138.069
Emilia Romagna	32.051	64.101	96.152
Friuli Ven. Giulia	10.176	20.352	30.528
Lazio	44.041	88.083	132.124
Liguria	12.440	24.881	37.321
Lombardia	72.428	144.857	217.285
Marche	12.025	24.050	36.075
Molise	3.064	6.129	9.193
Piemonte	33.343	66.686	100.029
Prov. di Bolzano	3.889	7.777	11.666
Prov. di Trento	4.188	8.376	12.564
Puglia	32.999	65.997	98.996
Sardegna	13.575	27.151	40.726
Sicilia	43.014	86.028	129.042
Toscana	27.517	55.035	82.552
Umbria	6.503	13.006	19.509
Val D'Aosta	963	1.926	2.889
Veneto	37.432	74.864	112.296
Totali	469.671	939.343	1.409.014

4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili.

Il presente decreto viene inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet www.mise.gov.it

Roma, 24 aprile 2018

Il Ministro dello sviluppo economico
CALENDA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2018
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 444

18A04057

DECRETO 9 maggio 2018.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Giemme società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», in Pomezia.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2016, n. 9/2016, con il quale la «Giemme società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», con sede in Pomezia (RM), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Elsa Gentile ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota in data 30 novembre 2017 con la quale si sollecitava l'avv. Elsa Gentile ad inviare l'accettazione dell'incarico conferitole, ovvero la rinuncia allo stesso;

Considerato che l'avv. Gentile non ha dato seguito alla suddetta comunicazione del 30 novembre 2017;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione dell'avv. Elsa Gentile dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Claudio Chiori, nato a Roma il 9 maggio 1954 (C.F. CHRCLD54E09H501S), ivi domiciliato in viale di Villa Grazioli n. 15, in sostituzione dell'avv. Elsa Gentile.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 maggio 2018

Il Ministro: CALENDA

18A04102

DECRETO 15 maggio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Azzurra società cooperativa», in Toano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione delle Cooperative Italiane ha chiesto che la società «Azzurra Società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerate aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 246.350,00, si riscontra una massa debitoria di € 288.342,00 ed un patrimonio netto negativo di € -135.413,00;

Considerato che in data 27 marzo 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Azzurra Società cooperativa», con sede in Toano - Frazione Fora di Cavola (RE) (codice fiscale 01369370356) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giovanni Campanini, (codice fiscale CMPGNN67A20H223C) nato a Reggio Emilia il 20 gennaio 1967, e domiciliato in Reggio Emilia, via Boiardi, n. 1.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 15 maggio 2018

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA

18A04097

DECRETO 15 maggio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Consorzio servizi unione artigiani consorzio fra imprese artigiane della zona di Acqui Terme società cooperativa a responsabilità limitata», in Acqui Terme e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Consorzio servizi unione artigiani consorzio fra imprese artigiane della zona di Acqui Terme società cooperativa a responsabilità limitata» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla sopra citata revisione, dalla quale si evince che l'ultima situazione patrimoniale della cooperativa, aggiornata al 31 ottobre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di é € 15.528,00, si riscontra una massa debitoria di € 67.290,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 106.444,00;

Considerato che in data 6 febbraio 2018 é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta società ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile, e ritenuto di dover disporre la liquidano coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Consorzio servizi Unione artigiani consorzio fra imprese artigiane della zona di Acqui Terme società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Acqui Terme (AL) (codice fiscale 01055500068) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Annalisa Avagnina, nata a Bra (CN) il 14 marzo 1985 (codice fiscale VGNNLS85C54B111M), e domiciliato in Alba (CN), via Vida, n. 6.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 15 maggio 2018

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA

18A04098

DECRETO 15 maggio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Panettieri società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», in Piacenza e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 92, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Cooperativa Panettieri società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta cooperativa;

Vista la nota con la quale l'Associazione di rappresentanza segnala l'urgenza dell'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa nei confronti della cooperativa in argomento;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 28 febbraio 2017, acquisita in sede di revisione, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto a fronte di un attivo circolante pari ad

€ 85.161,00, si riscontra una massa debitoria a breve pari ad € 245.860,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € - 284.089,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente di rinunciare a formulare osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'ari 2545-*terdecies* del codice civile e ritenute di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 dei regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alle quali il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Panettieri società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», con sede in Piacenza, in liquidazione (codice fiscale 00103100335) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Angelo Lepori (C.F. LPR NGL 61B18 G337F), nato a Parma il 18 febbraio 1961, ivi domiciliato in Strada Sant'Eurosia di Jaca, n. 24.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

II presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario ai Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 15 maggio 2018

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA

18A04099

DECRETO 18 maggio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Diamante società cooperativa a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il D.D. del 28 maggio 2013 n. 66/SAA/2013 con il quale la «Diamante società cooperativa a r.l.» è stata posta in scioglimento per atto dell'autorità con la contestuale nomina a commissario liquidatore dell'avv. Valeria Ciervo;

Vista la sentenza del 5 maggio 2016 n. 401/2016 del Tribunale di Roma con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della «Diamante società cooperativa»;

Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Diamante società cooperativa a r.l.», con sede in Roma (codice fiscale n. 09872841003) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Natascia Martinoia, nata a Roma il 21 giugno 1977 (C.F. MRTNSC77H61H501N) e ivi domiciliata in via Cristoforo Colombo n. 440.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 maggio 2018

Il Ministro: CALENDA

18A04101

DECRETO 18 maggio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «No profit società cooperativa in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità ex art 2545-*septiesdecies* del codice civile nei confronti della «No Profit società cooperativa in liquidazione»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2015 evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 31.462,00, si riscontra una massa debitoria di € 150.205,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 131.162,00;

Considerato che in data 4 settembre 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che la situazione della cooperativa, anche sotto il profilo patrimoniale, risulta immutata, come asseverato dalla citata visura camerale;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione Generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «No Profit società cooperativa in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale n. 07541861006) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Massimo De Vita, nato a Roma il 22 aprile 1964 (C.F. DVTMSM64D22H501B), e ivi domiciliato in viale Manzoni, n. 13.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 maggio 2018

Il Ministro: CALENDA

18A04104

DECRETO 18 maggio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Social Mind società cooperativa», in Venezia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile nei confronti della società cooperativa «Social Mind società cooperativa»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente divisione VI dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 562.486,00, si riscontra una massa debitoria di € 580.750,00 ed un patrimonio netto negativo di € -23.424,00;

Considerato che in data 29 settembre 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Preso atto che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite raccomandata con R/R inviata alla sede legale della società cooperativa al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risultando l'ente in possesso di posta elettronica certificata, è stata restituita con la dicitura «compiuta giacenza»;

Considerato, altresì, che la situazione della cooperativa, anche sotto il profilo patrimoniale, risulta immutata, come asseverato dalla citata visura camerale;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Social Mind società cooperativa», con sede in Venezia (codice fiscale n. 03730170275), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Maria Pia Cereser, nata a Motta di Livenza (Treviso) il 6 gennaio 1974 (codice fiscale CRSMRP74A46F770K), domiciliata in San Stino di Livenza (Venezia), in via Roma n. 26/B.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 maggio 2018

Il Ministro: CALENDA

18A04105

DECRETO 18 maggio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Simona società cooperativa edilizia a r.l.», in Napoli e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria conclusa in data 22 maggio 2017 con la proposta di sostituzione del liquidatore ex art. 2545-*octiesdecies* del codice civile nei confronti della società cooperativa «Simona società cooperativa edilizia a r.l.»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente divisione VI dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* del codice civile in quanto dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2016, acquisita in sede di ispezione straordinaria, si evince una condizione di sostanziale insolvenza poichè, a fronte di un attivo pa-

trimoniale di € 238.635,00, si riscontra una massa debitoria di € 249.923,00 ed un patrimonio netto negativo di € -11.288,00;

Considerato che in data 30 novembre 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Viste le controdeduzioni pervenute in data 12 dicembre 2017 nelle quali il liquidatore ha allegato una situazione patrimoniale aggiornata al 30 novembre 2017, indicando, tra l'altro, l'importo di € 28.183,00 quale «crediti inesigibili», contravvenendo all'art. 2426 del codice civile il quale stabilisce che i crediti devono essere iscritti in bilancio al valore presumibile di realizzo;

Viste le successive controdeduzioni, pervenute in data 25 gennaio 2018 in riscontro alla nota interlocutoria di questa amministrazione del 18 gennaio 2018, nelle quali il liquidatore afferma che i crediti di cui sopra non sono crediti di funzionamento di un'azienda in periodo di normale gestione, ma crediti verso soci sorti nel 2016;

Considerato che l'ente è in liquidazione dal lontano 22 marzo 1997 e che la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2016 non è mai stata approvata dall'assemblea dei soci;

Preso atto che il liquidatore, in data 25 gennaio 2018, ha rappresentato la volontà a rassegnare le proprie dimissioni;

Ritenuto di non poter accogliere le osservazioni prodotte in quanto non suscettibili di confutare lo stato di insolvenza dell'ente;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Simona società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Napoli (codice fiscale n. 03521290639) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Vittorio Morgera, nato a Napoli il 21 gennaio 1982 (codice fiscale MRGVTR82A21F839S) ed ivi domiciliato, via S. Arcangelo a Baiano n. 19

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 maggio 2018

Il Ministro: CALENDA

18A04106

DECRETO 18 maggio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «SVD Servizi vendita e distribuzione società cooperativa», in Pescara e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «SVD Servizi vendita e distribuzione società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 69.580,00, si riscontra una massa debitoria a breve di € 90.244,00 ed un patrimonio netto negativo di € -10.855,00;

Considerato che in data 30 novembre 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «SVD Servizi vendita e distribuzione società cooperativa», con sede in Pescara (codice fiscale n. 01868150689), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Ligia Di Giulio (codice fiscale DGLLGI55H51E691P), nata a Loreto Aprutino (Pescara) l'11 giugno 1955, e domiciliata in Pescara, via Pisa n. 29.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 maggio 2018

Il Ministro: CALENDA

18A04107

DECRETO 23 maggio 2018.

Sostituzione del commissario liquidatore della «DFL Service società cooperativa», in Roma.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 13 settembre 2016, n. 343/2016, con il quale la «DFL Service società cooperativa», con sede in Roma, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Claudia Domolo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 30 novembre 2017, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di dimettersi dall'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione dell'avv. Claudia Domolo dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Marcello Maugeri (C.F. MGR MCL 66D07 F839X), nato a Napoli il 7 aprile 1966, domiciliato in Roma, via Nairobi, n. 40, in sostituzione dell'avv. Claudia Domolo, dimissionaria.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 maggio 2018

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA

18A04100

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 25 maggio 2018.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Efavirenz/Emtricitabina/Tenofovir Disoproxil Zentiva». (Determina n. 830/2018).

Per il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Efavirenz/Emtricitabina/Tenofovir Disoproxil Zentiva», autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 17 luglio 2017 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/01/17/1210/001.

Titolare A.I.C.: Zentiva k.s., U kabelovny 130, Dolni Mecholupy, 102 37 Prague 10 (Czech Republic).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF*)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta Zentiva K.S. ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 14 marzo 2018;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 19 marzo 2018;

Vista la deliberazione n. 16 del 30 aprile 2018 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale EFAVIRENZ/EMTRICITABINA/TENOFOVIR DISOPROXIL ZENTIVA nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

confezione: 600/200/245 mg compresse rivestite con film falcone (HDPE) 30 compresse - A.I.C. n. 045495013/E (in base 10).

Indicazioni terapeutiche: «Efavirenz/Emtricitabina/Tenofovir disoproxil Zentiva» è una combinazione a dose fissa di efavirenz, emtricitabina e tenofovir disoproxil. È indicato per il trattamento dell'infezione da virus dell'immunodeficienza umana di tipo 1 (HIV-1) negli adulti di età pari o superiore ai diciotto anni con soppressione virologica a livelli di HIV-1 RNA <50 copie/ml per più di tre mesi con la terapia antiretrovirale di combinazione in corso. I pazienti non devono aver manifestato fallimenti virologici con qualsiasi terapia antiretrovirale precedente e prima dell'inizio del primo regime antiretrovirale non devono essere stati portatori di ceppi virali con mutazioni conferenti resistenza significativa ad uno qualsiasi dei tre componenti contenuti in «Efavirenz/Emtricitabina/Tenofovir disoproxil Zentiva».

La dimostrazione dei benefici dell'associazione efavirenz/emtricitabina/tenofovir disoproxil è principalmente basata sui dati a quarantotto settimane di uno studio clinico nel quale pazienti con soppressione virologica stabile in terapia antiretrovirale di combinazione sono passati al trattamento con efavirenz/emtricitabina/tenofovir disoproxil. Non sono attualmente disponibili dati derivati da studi clinici con l'associazione efavirenz/emtricitabina/tenofovir disoproxil in pazienti non pretrattati o in pazienti intensamente pretrattati.

Non sono disponibili dati che supportino l'uso dell'associazione efavirenz/emtricitabina/tenofovir disoproxil in combinazione con altri antiretrovirali.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Efavirenz/Emtricitabina/Tenofovir disoproxil Zentiva» è classificata come segue:

confezione: 600/200/245 mg compresse rivestite con film falcone (HDPE) 30 compresse - A.I.C. n. 045495013/E (in base 10). Classe di rimborsabilità: H. Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 265,89. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 438,82.

La classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Efavirenz/Emtricitabina/Tenofovir disoproxil Zentiva» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Efavirenz/Emtricitabina/Tenofovir disoproxil Zentiva» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti-infettivologo (RNRL).

Art. 4.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti

del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 25 maggio 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A04050

DETERMINA 25 maggio 2018.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Nimotop», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 834/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società Pricetag SPA è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale Nimotop;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e s.m.i.;

Vista la domanda con la quale la società Pricetag SPA ha chiesto la riclassificazione della confezione con A.I.C. n. 045455021 e 045455019;

Visti i pareri della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 14 marzo 2018 (confezione con A.I.C. n. 045455021) e nella seduta del 9 aprile 2018 (confezione con A.I.C. n. 045455019);

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale NIMOTOP nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione: «30 mg compresse rivestite» 36 compresse - A.I.C. n. 045455021 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «30 mg compresse rivestite» 36 compresse - A.I.C. n. 045455019 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Nimotop è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 25 maggio 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A04076

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERA 31 maggio 2018.

Adozione del regolamento recante disposizioni di attuazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di organizzazione, procedure e controlli interni dei revisori legali e delle società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, a fini di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. (Delibera n. 20465).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006;

Visto, in particolare, il combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *c)* e degli articoli 7, comma 1, lettera *a)* e 16, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modifiche, in base al quale la Consob adotta nei confronti dei revisori legali e delle società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio disposizioni di attuazione del predetto decreto in materia di organizzazione, procedure e controlli interni;

Valutate le osservazioni formulate in risposta al documento di consultazione pubblicato in data 16 aprile 2018;

Delibera:

Art. 1.

Adozione del Regolamento recante disposizioni di attuazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

1. È adottato l'annesso «Regolamento recante disposizioni di attuazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di organizzazione, procedure e controlli interni dei revisori legali e delle società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, a fini di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo».

Art. 2.

Abrogazioni

1. Il «Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo delle società di revisione iscritte nell'Albo speciale previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e contemporaneamente iscritte nel registro dei revisori contabili, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231», adottato dalla Consob con delibera n. 17836 del 28 giugno 2011, è abrogato, salvo quanto previsto nell'art. 19 dell'annesso Regolamento.

Roma, 31 maggio 2018

Il Presidente: NAVA

ALLEGATO

Regolamento recante disposizioni di attuazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di organizzazione, procedure e controlli interni dei revisori legali e delle società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, a fini di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Fonti normative

1. Le presenti disposizioni sono adottate dalla Consob ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 231/2007 e successive modificazioni.

Art. 2.
Destinatari delle disposizioni

1. Le presenti disposizioni sono rivolte ai revisori legali e alle società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio.

Art. 3.
Definizioni

1. Ferme restando le definizioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 231/2007, nel presente regolamento:

a) per «enti di interesse pubblico» si intendono le società individuate ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

b) per «enti sottoposti a regime intermedio» si intendono le società individuate ai sensi dell'art. 19-*bis* del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

c) per «revisori legali» si intendono le persone fisiche, abilitate ad esercitare la revisione legale in Italia ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio;

d) per «società di revisione» si intendono le società, abilitate ad esercitare la revisione legale in Italia ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio;

e) per «organo con funzioni di amministrazione» si intendono:

1. il consiglio di amministrazione (per le società per azioni che abbiano adottato il modello tradizionale o monistico di governo societario e, ove presente, per le società a responsabilità limitata);

2. il consiglio di gestione (per le società per azioni che abbiano adottato il modello dualistico di governo societario);

3. i soci amministratori con delega gestionale (per le società semplici, le società in nome collettivo e le società a responsabilità limitata in cui sia presente una pluralità di amministratori con poteri disgiunti, nei limiti delle deleghe eventualmente agli stessi conferite con riferimento ai compiti elencati all'art. 7 del Regolamento);

4. i soci accomandatari (per le società in accomandita semplice e le società in accomandita per azioni);

5. gli altri organi aziendali con funzioni di amministrazione, quali comitati esecutivi e/o amministratori delegati, nei limiti delle deleghe eventualmente agli stessi conferite con riferimento ai compiti elencati all'art. 7 del Regolamento;

f) per «organo con funzioni di controllo» si intendono:

1. il collegio sindacale (per le società per azioni che abbiano adottato il modello tradizionale di governo societario ed eventualmente per le società a responsabilità limitata);

2. il consiglio di sorveglianza (per le società per azioni che abbiano adottato il modello dualistico di governo societario);

3. il comitato per il controllo sulla gestione (per le società per azioni che abbiano adottato il modello monistico di governo societario);

4. i soci amministratori purché privi di deleghe gestionali suscettibili di minarne l'indipendenza nello svolgimento della funzione di controllo (per le società semplici, le società in nome collettivo e le società a responsabilità limitata prive di collegio sindacale);

5. i soci accomandanti (per le società in accomandita semplice e le società in accomandita per azioni);

g) per «sistemi interni di segnalazione delle violazioni» si intendono le modalità di segnalazione al proprio interno, ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo n. 231/2007, di violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Art. 4.
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni generali della presente Parte Prima si applicano alle società di revisione e, in quanto compatibili, ai revisori legali.

2. In particolare, ai revisori legali le disposizioni della Parte Prima si applicano in coerenza con la loro natura di professionisti individuali ed in misura proporzionata alla struttura organizzativa di cui eventualmente si avvalgono, secondo quanto previsto nella Parte Terza.

Art. 5.
Finalità e principi

1. I revisori legali e le società di revisione si dotano di presidi organizzativi, procedurali e di controlli interni adeguati al fine di prevenire, mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

2. Nell'introdurre presidi specifici per mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, i revisori legali e le società di revisione si dotano di risorse, procedure, funzioni organizzative chiaramente individuate e adeguatamente specializzate. Tali presidi includono almeno:

a) la chiara definizione, ai diversi livelli della struttura organizzativa, dei ruoli, dei compiti e delle responsabilità relative alla prevenzione e gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

b) l'istituzione di un'apposita funzione incaricata di sovrintendere all'impegno di prevenzione e gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (di seguito «funzione antiriciclaggio»);

c) la definizione di procedure di analisi e valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo idonee ad assicurare il rispetto dell'art. 6 del presente regolamento;

d) la responsabilizzazione del personale con riguardo alla prevenzione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

e) la predisposizione di procedure interne finalizzate a garantire l'osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela, di conservazione dei documenti e dei dati ai sensi del Titolo II, Capo II, del decreto legislativo n. 231/2007, di segnalazione delle operazioni sospette, di comunicazione ai sensi del Titolo II, Capo VI, del decreto legislativo n. 231/2007;

f) la definizione di sistemi di controllo interno che siano coerenti con la struttura, la complessità e la dimensione dell'attività svolta, con la tipologia dei servizi offerti e l'entità del rischio associabile alle caratteristiche della clientela, e che siano in grado di individuare tempestivamente carenze nelle procedure applicate e nei comportamenti, suscettibili di produrre violazioni da parte del personale degli obblighi di prevenzione e gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e delle procedure interne in materia.

3. I presidi adottati devono essere adeguati alla forma giuridica, alle dimensioni e all'articolazione organizzativa dei revisori legali e delle società di revisione e devono essere proporzionati ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui gli stessi sono esposti in relazione alla tipologia di clientela per conto della quale l'attività professionale viene svolta e alle caratteristiche e alla complessità della stessa.

4. L'applicazione del principio di proporzionalità non può esimere dall'istituzione della funzione antiriciclaggio. I revisori legali e le società di revisione con clientela a basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo possono, in applicazione del principio di proporzionalità, delineare assetti organizzativi e di controllo snelli, ferma restando la necessità di adottare procedure interne complete e adeguate al contesto operativo e di assicurare un'idonea formazione del personale.

5. Le procedure interne devono indicare in modo articolato le regole operative e le concrete modalità di comportamento cui i revisori legali e le società di revisione devono attenersi nell'assolvimento degli obblighi normativi di prevenzione e gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e non possono consistere in una mera elencazione dei predetti obblighi.

Art. 6.
Analisi e valutazione dei rischi

1. I revisori legali e le società di revisione adottano procedure oggettive per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti.

2. Le predette procedure sono coerenti con i criteri e le metodologie dettati dalla Consob ai sensi dell'art. 15, comma 1, del decreto legislativo n. 231/2007.

3. I revisori legali e le società di revisione effettuano l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti (cd. «autovalutazione dei rischi») con cadenza almeno annuale.

4. L'autovalutazione dei rischi da parte delle società di revisione è effettuata sulla base dei dati del bilancio di esercizio e deve essere documentata e sottoposta per l'approvazione all'organo con funzioni di amministrazione della società, sentito l'organo con funzioni di controllo. I relativi atti sono trasmessi alla Consob entro il quinto mese successivo alla data di chiusura del bilancio di esercizio.

5. L'autovalutazione dei rischi da parte dei revisori legali deve essere documentata e i relativi atti sono prontamente messi a disposizione della Consob su richiesta della stessa.

6. Tutte le informazioni, le analisi e i dati posti a base del processo di autovalutazione vengono conservati dalle società di revisione e dai revisori legali per cinque anni e sono prontamente forniti alle Autorità di vigilanza che ne facciano richiesta.

PARTE SECONDA
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE SOCIETÀ DI REVISIONE

Art. 7.
Organo con funzioni di amministrazione

1. L'organo con funzioni di amministrazione, nello svolgimento dei propri compiti di supervisione strategica:

a) elabora ed aggiorna periodicamente orientamenti strategici e politiche di governo dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, in coerenza con un approccio basato sul rischio e tenuto conto dell'analisi e valutazione dei rischi approvata ai sensi del precedente art. 6;

b) assicura nel continuo che i compiti e le responsabilità in materia di prevenzione e gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo siano assegnati in modo chiaro e appropriato, garantendo che le funzioni di controllo non siano svolte da soggetti in possesso di deleghe gestionali in grado di inficiarne l'indipendenza nello svolgimento della funzione e che comunque le funzioni operative e quelle di controllo siano fornite di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate;

c) assicura che venga definito un sistema di flussi informativi verso gli organi sociali e al loro interno adeguato, completo e tempestivo, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui agli articoli 38 e 39 del decreto legislativo n. 231/2007;

d) definisce un sistema di controlli interni organico e coordinato, funzionale alla tempestiva rilevazione e alla gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, e assicura che detto sistema di controlli permanga efficace nel tempo;

e) esamina, almeno una volta l'anno, le relazioni concernenti l'attività svolta dal responsabile della funzione antiriciclaggio e i controlli eseguiti dalla funzione di controllo di qualità;

f) assicura che le carenze e le anomalie riscontrate in esito ai controlli di vario livello siano portate senza ritardo a sua conoscenza e ne monitora il tempestivo superamento.

2. L'organo con funzioni di amministrazione, nello svolgimento dei propri compiti di gestione:

a) definisce le responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali;

b) predispone le procedure per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e le procedure operative e ne cura la realizzazione e l'aggiornamento, tenendo conto delle indicazioni e delle linee guida espresse dalle Autorità competenti e dai diversi organismi internazionali nonché dei mutamenti del quadro normativo, ivi compresi i principi di revisione;

c) disciplina i presidi di controllo in materia di rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da adottare con riferimento alla clientela nei confronti della quale il responsabile della funzione antiriciclaggio svolga attività professionale;

d) assicura l'adozione di misure di adeguata verifica della clientela proporzionali all'entità dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, tenuto conto dei criteri generali di cui al Titolo II, Capo I, del decreto legislativo n. 231/2007 e delle relative disposizioni di attuazione;

e) definisce le procedure per l'assolvimento degli obblighi di conservazione, nel rispetto delle norme di cui al Titolo II, Capo II, del decreto legislativo n. 231/2007 e relative disposizioni di attuazione;

f) definisce le procedure per l'assolvimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette in modo da garantire certezza di riferimento, omogeneità nei comportamenti e applicazione generalizzata a tutta la struttura, nel rispetto delle norme di cui al Titolo II, Capo III, del decreto legislativo n. 231/2007, nonché dell'art. 14 del presente regolamento;

g) definisce le procedure per assicurare il tempestivo assolvimento degli obblighi di comunicazione di cui al Titolo II, Capo VI, del decreto legislativo n. 231/2007;

h) definisce le procedure relative ai sistemi interni di segnalazione delle violazioni;

i) definisce i flussi informativi finalizzati ad assicurare la conoscenza dei fattori di rischio a tutte le strutture aziendali coinvolte e agli organi incaricati di funzioni di controllo;

j) approva i programmi di addestramento e formazione del personale dipendente e dei collaboratori sugli obblighi derivanti dalla disciplina in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo;

k) adotta strumenti idonei a consentire la costante verifica dell'attività svolta dal personale.

Art. 8.
Organo con funzioni di controllo

1. L'organo con funzioni di controllo:

a) verifica l'adeguatezza delle procedure di analisi e valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e viene sentito in merito all'autovalutazione periodica condotta ai sensi dell'art. 6, comma 4, del presente regolamento;

b) viene sentito in merito alla nomina del responsabile della funzione antiriciclaggio e alla definizione della configurazione complessiva dei sistemi di controllo interno e dei presidi di gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

c) vigila sull'osservanza della normativa e sulla completezza, funzionalità e adeguatezza dei controlli antiriciclaggio e antiterrorismo avvalendosi:

delle strutture interne per lo svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari;

dei flussi informativi provenienti dagli altri organi aziendali, dal responsabile della funzione antiriciclaggio e dalle altre funzioni di controllo interno, in particolare dalla funzione di controllo di qualità;

d) valuta l'idoneità delle procedure relative all'adeguata verifica della clientela, alla conservazione dei documenti e dei dati ai sensi del Titolo II, Capo II, del decreto legislativo n. 231/2007, alla segnalazione delle operazioni sospette, agli obblighi di comunicazione ai sensi del Titolo II, Capo VI, del decreto legislativo n. 231/2007 e ai sistemi interni di segnalazione delle violazioni;

e) promuove approfondimenti sulle cause delle carenze, anomalie e irregolarità riscontrate e l'adozione delle relative misure correttive;

f) adempie senza ritardo gli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 46 e 51 del decreto legislativo n. 231/2007.

Art. 9.
Organismo di vigilanza di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

1. I modelli di organizzazione e di gestione eventualmente adottati dalle società di revisione, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, contengono specifiche previsioni in merito alla prevenzione dei reati di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

2. L'organismo di vigilanza, nominato ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, vigila sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione e, in coordinamento con gli organi sociali e le funzioni di controllo, verifica l'efficacia dei presidi e l'osservanza delle procedure relative alla mitigazione e gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, promuovendo l'adozione delle misure correttive più idonee al superamento di eventuali carenze.

3. L'organismo di vigilanza è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo e, nell'esercizio delle proprie funzioni, può accedere senza limitazioni a tutte le informazioni aziendali rilevanti e scambia regolari flussi informativi con gli organi e le funzioni aziendali.

4. Le attività svolte dall'organismo sono documentate e i relativi atti, ove richiesti, sono prontamente forniti alle Autorità di vigilanza di settore e alla UIF.

Art. 10.
Organizzazione e responsabilità della funzione antiriciclaggio

1. Le società di revisione si dotano di una funzione deputata a prevenire e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

2. La funzione è indipendente e dotata di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate ai compiti da svolgere, in coerenza con il principio di proporzionalità.

3. La funzione riferisce direttamente agli organi di vertice e ha accesso a tutte le informazioni aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

4. Ferma restando la necessità di nominare un responsabile antiriciclaggio con compiti di coordinamento e di supervisione, le società di revisione – tenuto conto delle proprie dimensioni e del proprio grado di complessità organizzativa ed operativa – possono affidare i diversi compiti in cui si articola l'attività della funzione a strutture organizzative diverse, già presenti nell'ambito dell'impresa, ad esempio, alle strutture che svolgono la funzione di *risk management*. I compiti propri della funzione antiriciclaggio non possono, tuttavia, essere assegnati alla funzione deputata ai controlli di qualità, a cui compete il dovere di verificare periodicamente l'adeguatezza e l'efficacia delle attività proprie della funzione antiriciclaggio.

5. La nomina e la revoca del responsabile della funzione antiriciclaggio sono di competenza dell'organo con funzioni di amministrazione, sentito l'organo con funzioni di controllo; esse sono comunicate senza ritardo alla Consob.

6. Il responsabile della funzione antiriciclaggio deve essere in possesso di adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità. Nella normativa interna sono definiti i presidi posti a tutela della stabilità e dell'indipendenza del responsabile della funzione.

7. Il responsabile della funzione antiriciclaggio non deve avere responsabilità dirette di aree operative, né deve essere, nello svolgimento della funzione, gerarchicamente dipendente dai soggetti responsabili di dette aree. La responsabilità della funzione può essere attribuita a un socio o a un amministratore purché privi di deleghe gestionali.

8. Qualora il responsabile della funzione antiriciclaggio svolga attività professionale nei confronti della clientela, la società deve implementare un ulteriore presidio di controllo con riferimento alla clientela dallo stesso seguita.

9. Il personale chiamato a collaborare nella funzione, anche se inserito in aree operative, riferisce direttamente al responsabile della funzione antiriciclaggio per le questioni attinenti a detti compiti.

10. La funzione antiriciclaggio collabora con le altre funzioni aziendali e, in particolare, con le funzioni di controllo di qualità, risorse umane e sistemi informativi, con l'area legale, l'organizzazione e il *risk management*.

Art. 11.
Compiti della funzione antiriciclaggio

1. La funzione antiriciclaggio verifica nel continuo che le procedure aziendali siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme di legge e regolamentari in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. A tal fine, la funzione provvede a:

a) identificare le norme applicabili e valutare il loro impatto sui processi e le procedure interne;

b) curare la predisposizione dell'autovalutazione periodica dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'art. 6, comma 4, del presente regolamento;

c) collaborare all'individuazione del sistema dei controlli interni e delle procedure finalizzati alla prevenzione e alla gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

d) verificare l'idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure adottati e proporre le opportune modifiche organizzative e procedurali al fine di assicurare un adeguato presidio degli stessi rischi;

e) prestare consulenza e assistenza agli organi aziendali e all'alta direzione;

f) verificare l'adeguatezza dei sistemi aziendali e delle procedure interne in materia di:

1. analisi e valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

2. adeguata verifica della clientela;

3. conservazione dei documenti e dei dati ai sensi del Titolo II, Capo II, del decreto legislativo n. 231/2007;

4. rilevazione, valutazione e segnalazione delle operazioni sospette;

5. adempimento degli obblighi di comunicazione di cui al Titolo II, Capo VI, del decreto legislativo n. 231/2007;

6. sistemi interni di segnalazione delle violazioni;

g) curare, in raccordo con le altre funzioni aziendali competenti in materia di formazione, la predisposizione di un adeguato piano di formazione, finalizzato a conseguire un aggiornamento su base continuativa del personale dipendente e dei collaboratori;

h) predisporre flussi informativi diretti agli organi sociali e all'alta direzione.

2. La funzione antiriciclaggio può essere chiamata a svolgere le attività di rafforzata verifica della clientela nei casi in cui il rischio di riciclaggio risulti particolarmente elevato. Laddove tale compito venga attribuito alle strutture operative che collaborano nella funzione, il responsabile antiriciclaggio contribuisce a determinare in concreto le misure rafforzate da applicare e controlla l'adeguatezza del processo di rafforzata verifica condotto dalle strutture di linea e i relativi esiti.

3. Nella valutazione dell'adeguatezza dei sistemi aziendali e delle procedure interne, la funzione effettua controlli in loco, anche su base campionaria, per verificare l'efficacia e la funzionalità delle stesse e individuare eventuali aree di criticità.

4. Le attività svolte dalla funzione sono documentate e i relativi atti, ove richiesti, sono prontamente forniti alle Autorità di vigilanza di settore e alla UIF.

5. Almeno una volta l'anno, il responsabile della funzione presenta agli organi sociali una relazione sulle iniziative intraprese, sulle carenze rilevate e sulle relative azioni correttive da adottare nonché sull'attività formativa del personale.

6. In qualità di presidio aziendale specialistico antiriciclaggio, la funzione collabora con le Autorità di vigilanza di settore e con la UIF.

Art. 12.
Disposizioni in tema di esternalizzazione della funzione antiriciclaggio

1. Lo svolgimento dei compiti propri della funzione antiriciclaggio può essere affidato a soggetti esterni dotati di idonei requisiti di professionalità, autorevolezza e indipendenza. La responsabilità per la corretta gestione dei rischi in discorso resta, in ogni caso, in capo alla società di revisione, che adotta le cautele necessarie a garantire il mantenimento dei poteri di indirizzo e controllo da parte degli organi aziendali sulla funzione esternalizzata.

2. In caso di esternalizzazione, la società di revisione nomina un responsabile interno della funzione antiriciclaggio, con il compito di monitorare le modalità di svolgimento del servizio da parte dell'*outsourcer*.

3. L'esternalizzazione deve essere formalizzata in un accordo scritto che definisca almeno:

a) la compiuta indicazione delle attività da svolgere e degli obiettivi da perseguire;

b) la frequenza minima dei flussi informativi nei confronti del responsabile interno della funzione antiriciclaggio e degli organi con funzioni di amministrazione e controllo, fermo restando l'obbligo di redigere almeno una volta l'anno una relazione da sottoporre agli organi sociali sull'attività svolta, sulle eventuali carenze rilevate e le azioni correttive da intraprendere;

c) le modalità secondo le quali l'outsourcer si impegna a fornire riscontro alle richieste di informazioni, chiarimenti e consulenza provenienti dalle strutture della società di revisione;

d) gli obblighi di riservatezza con riguardo alle informazioni acquisite nell'esercizio della funzione;

e) la possibilità di rivedere le condizioni del servizio al verificarsi di modifiche normative o nell'operatività e nell'organizzazione della società di revisione.

4. Le attività svolte dall'*outsourcer* sono documentate e i relativi atti, ove richiesti, sono prontamente forniti alle Autorità di vigilanza di settore e alla UIF.

Art. 13.
Funzione di controllo di qualità

1. La funzione di controllo di qualità, nell'ambito dei relativi programmi di monitoraggio, verifica l'osservanza delle disposizioni normative e delle procedure interne in materia di prevenzione e gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

2. In tale ambito, la funzione, tra l'altro, verifica:

a) il costante rispetto dell'obbligo di adeguata verifica, sia nella fase di instaurazione del rapporto che nello svilupparsi nel tempo della prestazione professionale;

b) l'effettiva acquisizione e l'ordinata conservazione dei dati, informazioni e documenti prescritti dalla normativa primaria e secondaria;

c) l'effettivo svolgimento da parte del personale delle attività preordinate alla rilevazione, nell'ambito dell'esecuzione della prestazione professionale, di eventuali elementi di anomalia potenzialmente rilevanti ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette;

d) l'adeguatezza e l'efficacia delle attività svolte dalla funzione antiriciclaggio e la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni.

3. Gli interventi sono oggetto di pianificazione per consentire che le prestazioni professionali siano sottoposte a verifica in un congruo arco di tempo e che le iniziative siano più frequenti con riferimento agli incarichi caratterizzati da maggiore esposizione ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

4. La funzione di controllo di qualità svolge altresì interventi di *follow-up* al fine di assicurarsi dell'avvenuta adozione degli interventi correttivi delle carenze e irregolarità riscontrate e della loro idoneità ad evitare analoghe situazioni nel futuro.

5. Le verifiche svolte dalla funzione sono documentate e i relativi atti, ove richiesti, sono prontamente forniti alle Autorità di vigilanza di settore e alla UIF.

6. La funzione redige inoltre una relazione annuale da sottoporre agli organi sociali, avente ad oggetto compiute informazioni sull'attività svolta e sui relativi esiti.

Art. 14.
Disposizioni specifiche in tema di segnalazioni di operazioni sospette

1. L'organo con funzioni di amministrazione adotta disposizioni procedurali atte a disciplinare le modalità di individuazione ed analisi, nell'ambito dello svolgimento della prestazione professionale, degli elementi di anomalia di potenziale rilevanza ai fini dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette.

2. Il responsabile dell'incarico di revisione, che partecipa al compimento della prestazione e al quale compete la gestione del rapporto con il cliente, ha l'obbligo di trasmettere senza ritardo la segnalazione di eventuali operazioni sospette al legale rappresentante o a un suo delegato.

3. Il legale rappresentante o il delegato esaminano le segnalazioni pervenute e, qualora le ritengano fondate alla luce dell'insieme degli elementi a propria disposizione e delle evidenze desumibili dai dati e dalle informazioni conservati, le trasmettono alla UIF, prive del nominativo del segnalante.

4. Le disposizioni procedurali interne descrivono tutte le fasi del processo di analisi, rappresentazione e valutazione delle operazioni sospette, prevedendo che il contributo dei vari soggetti coinvolti sia adeguatamente documentato anche in caso di mancato invio della segnalazione alla UIF.

5. La persona nominata delegato previa delibera dell'organo con funzioni di amministrazione, sentito l'organo con funzioni di controllo, deve essere in possesso di adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità. Il delegato non deve avere responsabilità dirette in aree operative, né deve essere gerarchicamente dipendente da soggetti di dette aree.

6. La delega per la valutazione e la trasmissione delle segnalazioni pervenute può essere attribuita al responsabile della funzione antiriciclaggio. La medesima delega non può essere conferita al responsabile della funzione di controllo di qualità né a soggetti esterni all'impresa.

7. Il ruolo e le responsabilità del legale rappresentante ovvero del delegato devono essere adeguatamente formalizzati e resi pubblici all'interno della struttura. Il nominativo del legale rappresentante ovvero del delegato va comunicato alla UIF.

8. Il legale rappresentante o il delegato:

a) devono avere libero accesso ai flussi informativi diretti agli organi aziendali e alle strutture coinvolte nella prevenzione e gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e possono acquisire informazioni utili dal responsabile della funzione antiriciclaggio;

b) comunicano, con le modalità organizzative ritenute più appropriate, l'esito della propria valutazione al responsabile dell'incarico che ha effettuato la segnalazione;

c) svolgono all'occorrenza un ruolo di interlocuzione con la UIF e corrispondono tempestivamente ad eventuali richieste di approfondimento da parte della stessa.

9. L'organo con funzioni di amministrazione adotta tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione. Il legale rappresentante o il delegato sono responsabili della custodia degli atti e dei documenti in cui sono indicate le generalità del segnalante.

Art. 15.
Partner responsabile dell'incarico

1. Le procedure interne approvate dall'organo con funzioni di amministrazione descrivono i compiti, ivi compresi quelli di coordinamento e supervisione, assegnati al partner responsabile dell'incarico con riguardo agli adempimenti preordinati alla prevenzione e gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

2. Il *partner* responsabile dell'incarico deve valutare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nella fase propedeutica all'accettazione del cliente e dell'incarico e in sede di valutazione periodica dello stesso in modo tale che si pervenga a formulare e a tenere aggiornato un motivato giudizio sia in merito al rischio generale di revisione del cliente, sia in merito al grado di rischio specifico di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associabile al cliente oggetto di valutazione.

3. Nel caso di assegnazione di un grado di rischio elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il *partner* responsabile dell'incarico deve comunicare tale situazione al responsabile della funzione antiriciclaggio e, ove presente, alla funzione di *risk management*, al fine sia di concordare con quest'ultima il livello di rischio generale di revisione da assegnare al cliente, sia di decidere se accettare/continuare o meno a prestare servizi allo stesso. Nel caso in cui si decida di accettare/continuare la prestazione del servizio, il *partner* responsabile dell'incarico stabilisce, con il contributo del responsabile della funzione antiriciclaggio, le misure di rafforzata verifica da applicare e provvede a conservarne evidenza scritta.

4. Al *partner* responsabile dell'incarico compete la responsabilità di identificare e valutare, nell'ambito delle attività di esecuzione della prestazione professionale, gli elementi di anomalia di potenziale rilevanza ai fini dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette, provvedendo se del caso a trasmettere senza ritardo una segnalazione al legale rappresentante o al delegato per le successive analisi e valutazioni di rispettiva competenza.

Art. 16.
Formazione del personale

1. L'organo con funzioni di amministrazione garantisce lo svolgimento di programmi continuativi di formazione, finalizzati alla conoscenza aggiornata e alla corretta applicazione delle norme e delle procedure interne in materia di mitigazione e gestione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

2. I programmi di formazione tengono conto delle specifiche caratteristiche organizzative ed operative della società di revisione e prendono in considerazione i vari adempimenti connessi all'adeguata verifica della clientela, agli obblighi di conservazione, all'identificazione e valutazione di anomalie rilevanti ai fini degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette, nonché alla segnalazione di violazioni ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo n. 231/2007.

3. I programmi di formazione forniscono altresì al personale e ai collaboratori della società di revisione una conoscenza aggiornata dell'evoluzione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, degli schemi tipici delle operazioni finanziarie criminali e prendono in considerazione le migliori prassi di prevenzione applicabili.

4. Alla predisposizione dei programmi di formazione deve provvedere il responsabile della funzione antiriciclaggio o, diversamente, il rappresentante legale della società, in coordinamento con il responsabile della formazione del personale. I programmi sono in ogni caso approvati dall'organo con funzioni di amministrazione.

5. Specifici programmi di formazione devono essere pianificati per il personale appartenente alla funzione antiriciclaggio.

6. Annualmente deve essere sottoposta all'organo con funzioni di amministrazione una relazione sull'attività di addestramento e formazione svolta in materia di normativa antiriciclaggio ed antiterrorismo.

7. Un supporto all'azione di formazione del personale e di diffusione della complessiva disciplina può essere fornito dalle associazioni di categoria o da altri organismi esterni, attraverso iniziative volte ad approfondire la normativa, a studiarne le modalità di applicazione e a diffonderne la conoscenza in modo chiaro ed efficace.

Art. 17.
Appartenenza a una «rete»

1. Le società di revisione che appartengono a una «rete», nell'adottare i presidi organizzativi e procedurali in materia di prevenzione e gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo definite all'interno della «rete», sono tenute ad apportare alle medesime le integrazioni e/o le modifiche necessarie al fine di garantire un pieno rispetto delle vigenti disposizioni nazionali di riferimento.

PARTE TERZA
DISPOSIZIONI RELATIVE AI REVISORI LEGALI

Art. 18.
Revisori legali

1. Ove, ai fini dello svolgimento della prestazione professionale nei confronti dei clienti, si avvalgano della collaborazione di terzi, i revisori legali sono responsabili dell'adempimento degli obblighi del presente regolamento. In tale ipotesi, i revisori legali sono in ogni caso tenuti:

a) a nominare il responsabile antiriciclaggio, ove tale responsabilità non sia rivestita da loro stessi;

b) a definire in modo chiaro, completo e documentato, nell'ambito dei contratti di collaborazione, i compiti e le responsabilità assegnati ai collaboratori, qualunque sia il titolo della collaborazione da questi prestata;

c) a fornire ai collaboratori gli strumenti operativi e le procedure, anche informatiche, necessarie per lo svolgimento delle attività e per i connessi adempimenti finalizzati alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

d) ad approntare un sistema di flussi informativi adeguato, completo e tempestivo;

e) ad esercitare nel continuo un'attività di direzione, supervisione e controllo sul corretto e tempestivo adempimento degli obblighi antiriciclaggio ed antiterrorismo da parte dei collaboratori;

f) ad accertare che i collaboratori posseggano un'adeguata formazione in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Art. 19.
Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° luglio 2018.

2. Fino alla data del 30 giugno 2018 continuano a trovare applicazione le disposizioni del Provvedimento adottato dalla Consob con delibera n. 17836 del 28 giugno 2011.

3. Ai fini dell'art. 6, comma 4, la prima autovalutazione dei rischi dovrà essere inviata alla Consob:

entro il 15 gennaio 2019, dalle società di revisione che hanno chiuso o chiuderanno l'ultimo bilancio di esercizio tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2018;

entro 6 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio, dalle società di revisione che chiuderanno il bilancio di esercizio dopo il 30 giugno 2018 e fino al 31 dicembre 2018.

18A04065

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Zirtec»

Estratto determina IP n. 390 del 17 maggio 2018

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale «Zirtec» 10 mg/ml, *krople doustne, roztwór*, 20 ml dalla Polonia con numero di autorizzazione R/1847, intestata alla società Vedim Sp z.o.o. (PL) e prodotta da Aesica Pharmaceuticals S.r.l. Torino (IT); UCB Pharma Limited (GB); Nextpharma SAS (FR) con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta n. 2 - 20090 Segrete (MI).

Confezione: ZIRTEC «10 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml - codice A.I.C.: 042955031 (in base 10) 18YW8R (in base 32).

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione.

Ciascun ml di gocce orali soluzione contiene 10 mg di cetirizina dicloridrato.

Una goccia di soluzione contiene 0,5 mg di cetirizina dicloridrato.

Eccipienti: glicerolo, glicole propilenico, saccarina sodica, metile paraidrossibenzoato (E 218), propile paraidrossibenzoato (E 216), sodio acetato, acido acetico glaciale, acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche: il medicinale è indicato negli adulti e nei pazienti pediatrici a partire da sei anni di età:

per il trattamento dei sintomi nasali e oculari della rinite allergica stagionale e perenne;

per il trattamento sintomatico dell'orticaria cronica idiopatica.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l., via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

Pharma Partner S.r.l., via E. Strobino n. 55/57 - 59100 Prato (PO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Zirtec» - «10 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml - codice A.I.C.: 042955031; classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Zirtec» - «10 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml - codice A.I.C.: 042955031; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04049

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ossigeno Sapio»

Estratto determina n. 832/2018 del 25 maggio 2018

Medicinale: OSSIGENO SAPIO.

Titolare A.I.C.: Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l., via San Maurilio, 13 - 20123 Milano.

Confezione: «Gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 15000 litri - A.I.C. n. 038901690 (in base 10).

Forma farmaceutica: gas medicinale criogenico.

Composizione: principio attivo: ossigeno 100%.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 15000 litri - A.I.C. n. 038901690 (in base 10), classe di rimborsabilità: H; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,20/m^3; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6,55/m^3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ossigeno Sapio» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04051

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Airsus»

Estratto determina n. 833/2018 del 25 maggio 2018

Medicinale: AIRSUS.

Titolare A.I.C.: Genetic S.p.A., via G. Della Monica - 84083 Castel San Giorgio (Salerno), Italia.

Confezioni:

«25 microgrammi/50 microgrammi per dose predosata» 1x120 inalazioni per dose - A.I.C. n. 044250013 (in base 10);

«25 microgrammi/125 microgrammi per dose predosata» 1x120 inalazioni per dose - A.I.C. n. 044250025 (in base 10);

«25 microgrammi /250 microgrammi per dose predosata» 1x120 inalazioni per dose - A.I.C. n. 044250037 (in base 10).

Forma farmaceutica: sospensione pressurizzata per inalazione.

Validità prodotto integro:

«Airsus» 25 microgrammi/50 microgrammi/dose predosata sospensione pressurizzata per inalazione: ventiquattro mesi;

«Airsus 25 microgrammi/125 microgrammi/dose predosata sospensione pressurizzata per inalazione: venti mesi;

«Airsus 25 microgrammi/250 microgrammi/dose predosata sospensione pressurizzata per inalazione: ventiquattro mesi.

Composizione:

ogni dose predosata (dalla valvola) contiene: 25 microgrammi di salmeterolo (come salmeterolo xinafoato) e 50, 125 o 250 microgrammi di fluticasone propionato. Questo è equivalente a una dose rilasciata (dall'erogatore) di 21 microgrammi di salmeterolo e 44, 110 o 220 microgrammi di fluticasone propionato;

principio attivo: salmeterolo (come xinafoato), fluticasone propionato;

eccipienti: propellente: norflurano (HFA 134 a).

Produzione del principio attivo:

produttore p.a. salmeterolo e fluticasone: Aarti lndustries Ltd - Uniu IV- Plot No. E-50, M.I.D.C. Tal. Palghar, District Palghar India-401 506, Tarapur, Maharashtra.

Produzione del prodotto finito:

rilascio lotti, controllo lotti, produzione, confezionamento primario e secondario: Genetic S.p.A. Contrada Canfora - 84084 Fisciano (Salerno), Italia.

Indicazioni terapeutiche: «Airsus» è indicato nel trattamento regolare dell'asma quando l'uso di un prodotto di associazione (β -2-agonista a lunga durata d'azione e corticosteroide per via inalatoria) è appropriato:

pazienti che non sono adeguatamente controllati con corticosteroidi per via inalatoria e con β -2-agonisti a breve durata d'azione usati «al bisogno»;

o

pazienti che sono già adeguatamente controllati sia con corticosteroidi per via inalatoria che con β -2-agonisti a lunga durata d'azione.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«25 microgrammi/50 microgrammi per dose predosata» 1x120 inalazioni per dose - A.I.C. n. 044250013 (in base 10), classe di rimborsabilità: A; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 17,48; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 32,79;

«25 microgrammi/125 microgrammi per dose predosata» 1x120 inalazioni per dose - A.I.C. n. 044250025 (in base 10), classe di rimborsabilità: A; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 24,50; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 45,94;

«25 microgrammi/250 microgrammi per dose predosata» 1x120 inalazioni per dose - A.I.C. n. 044250037 (in base 10), classe di rimborsabilità: A; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 33,05; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 61,98.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Airsus» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Airsus» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Ttutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04052

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pantoprazolo Alter»

Estratto determina n. 831/2018 del 25 maggio 2018

Medicinale: PANTOPRAZOLO ALTER.

Titolare A.I.C.: Laboratori Alter S.r.l.

Confezione: «40 mg compresse gastroresistenti», 28 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 038729075 (in base 10).

Forma farmaceutica: compresse gastroresistenti.

Composizione:

principio attivo: pantoprazolo

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«40 mg compresse gastroresistenti», 28 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 038729075 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 7,18.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 13,47.

Nota AIFA: 1 48.

La classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Pantoprazolo Alter» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Pantoprazolo Alter» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limi-

tatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04053

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Copemyltri»

Estratto determina n. 829/2018 del 25 maggio 2018

Medicinale: COPEMYLTRI.

Titolare AIC: Mylan S.p.a., via Vittor Pisani n. 20, 20124 Milano - Italia.

Confezioni:

«40 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 3 siringhe preriempite da 1 ml in vetro - A.I.C. n. 045673011 (in base 10);

«40 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 12 siringhe preriempite da 1 ml in vetro - A.I.C. n. 045673023 (in base 10);

«40 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 36 (3x12) siringhe preriempite da 1 ml in vetro - A.I.C. n. 045673035 (in base 10).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile in siringa preriempita.

Validità prodotto integro: 3 anni.

Condizioni particolari di conservazione (Punto 6.4 *RCP)*.

Conservare nell'imballaggio originale, per proteggere il medicinale dalla luce.

Conservare in frigorifero (2°C - 8°C).

Non congelare.

Se non è possibile conservare le siringhe preriempite in frigorifero, esse possono essere conservate a temperatura ambiente (tra 15°C e 25°C) una sola volta fino ad un massimo di 1 mese.

Dopo questo mese, se le siringhe preriempite di glatiramer acetato non sono state usate e sono ancora nella loro confezione originale devono essere messe in frigorifero (2°C - 8°C).

Composizione:

Principi attivi:

40 mg di glatiramer acetato, equivalenti a 36 mg di glatiramer base/1 ml

Eccipienti:

Mannitolo

Acqua per preparazioni iniettabili.

Produttore dei principi attivi

Produzione

Principio attivo Glatiramer acetato.

Synthon S.r.o.

Brněnská 32/čp. 597, 678 01 Blansko - 678 01 Repubblica Ceca

Synthon Argentina S.A.

Ruta 11 km 325, San Lorenzo, Provencia de Sante Fe - 2200 Argentina

Produttore/i del prodotto finito

Rilascio dei lotti

Synthon BV

Microweg 22

Nijmegen - 6545 CM Netherlands

Rilascio dei lotti, controllo lotti

Synthon Hispania SL

C/ Castelló no1, Pol. Las Salinas, Sant Boi de Llobregat, 08830 Barcelona - 08830 Spagna

Controllo dei lotti

Synthon Biopharmaceuticals BV

Microweg 16, Nijmegen - 6545 CM Netherlands

Quinta-Analytica s.r.o.

Pražská 1486/18c, 102 00 Prague 10 - 102 00 Repubblica Ceca

Labor L+S AG

Mangelsfeld 4, 97708 Bad Bocklet-Grossenbrach - 97708 Germania

ITEST plus s.r.o.

Kladská 1023, 500 23 Hradec Králové - 50023 Repubblica Ceca

ITEST plus, s.r.o.

Bílé Vchýnice 10Vápno u Prelouce 533 16 - Repubblica Ceca

Pharmadox Healthcare Ltd.

KW20A Kordin Industrial Park, Paola PLA 3000 - PLA 3000 - Malta

APL Swift Services (Malta) Ltd.

HF 26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia - BBG 3000 - Malta

Frosst Ibérica SA

vía Complutense, 140, Alcalá de Henares, Madrid - 28805 Spagna

Synthon s.r.o.

Brněnská 32/čp. 597, 678 01 Blansko - 678 01 Repubblica Ceca

Produzione, confezionamento primario e secondario

Synthon Chile Ltda.

Calle El Castaño No 145- Valle Grande, Lampe, Santiago - Cile

Produzione, confezionamento primario e secondario, controllo lotti

Rovi Contract Manufacturing

S.L.Julián Camarillo, 35 - Madrid 28037 Spagna

Confezionamento secondario

Centre Specialites Pharmaceutiques

76 - 78 avenue du Midi Cournon d'Auvergne 63 800 - Francia

DHL Supply Chain (Italia) S.p.A.

Viale Delle Industrie, 2 Settala (MI) 20090 Italia

Central Pharma Contract Packing Limited

Caxton Road, Bedford MK41 0XZ - Regno Unito

Unibo bvba

Ambachtsstraat 34 - Malle 2390 Belgio

PharmLog Pharma Logistik GmbH

Siemensstr. 1 - Boenen 59199 Germania

Alloga (Nederland) B.V.

De Amert 603, Veghel - 5462GH, Olanda

Indicazioni terapeutiche:

Glatiramer acetato è indicato per il trattamento della sclerosi multipla (SM) recidivante (vedere paragrafo 5.1 per importanti informazioni sulla popolazione nella quale è stata stabilita l'efficacia);

Glatiramer acetato non è indicato in pazienti affetti da SM progressiva primaria o secondaria.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«40 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 12 siringhe preriempite da 1 ml in vetro - A.I.C. n. 045673023 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 507,73.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 952,24.

Nota AIFA: 65.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo ex-factory come da condizioni negoziali.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Copemyltri» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - secondo quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Copemyltri» è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

18A04054

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Binosto», con conseguente modifica degli stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 476/2018 del 21 maggio 2018

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: BINOSTO (040246).

Confezioni:

A.I.C. n. 040246011 - «70 mg compresse effervescenti» 4 compresse in strip CARTA/PE/AL/ZN-IONOMER;

A.I.C. n. 040246023 - «70 mg compresse effervescenti» 12 compresse in strip CARTA/PE/AL/ZN-IONOMER;

A.I.C. n. 040246035 - «70 mg compresse effervescenti» 24 compresse in strip CARTA/PE/AL/ZN-IONOMER.

Titolare A.I.C.: Abiogen Pharma S.P.A. con sede legale e domicilio fiscale in via Meucci, 36 - frazione Ospedaletto, 56121, Pisa (PI) - Italia codice fiscale 05200381001.

Procedura decentrata.

Codice procedura europea: UK/H/3515/001/R/001.

Codice pratica: FVRMC/2016/28,

con scadenza l'8 marzo 2016 è rinnovata con validità illimitata e con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determinazione mentre per il foglio illustrativo e l'etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

18A04071

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Fosinopril e Idroclorotiazide Aurobindo», con conseguente modifica degli stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 477/2018 del 21 maggio 2018

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: FOSINOPRIL e IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO (041706).

Confezioni:

A.I.C. n. 041706019 «20 mg/12,5 mg compresse» 10 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 041706021 «20 mg/12,5 mg compresse» 14 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 041706033 «20 mg/12,5 mg compresse» 20 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 041706045 «20 mg/12,5 mg compresse» 28 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 041706058 «20 mg/12,5 mg compresse» 30 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 041706060 «20 mg/12,5 mg compresse» 50 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 041706072 «20 mg/12,5 mg compresse» 60 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 041706084 «20 mg/12,5 mg compresse» 90 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 041706096 «20 mg/12,5 mg compresse» 100 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 041706108 «20 mg/12,5 mg compresse» 30 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 041706110 «20 mg/12,5 mg compresse» 1000 compresse in flacone HDPE.

Titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via San Giuseppe 102 - 21047 - Saronno (VA) - Italia - codice fiscale/partita IVA 06058020964.

Procedura mutuo riconoscimento.

Codice procedura europea PT/H/0598/001/R/001.

Codice pratica FVRMC/2014/202,

è rinnovata con un periodo di validità di cinque anni a decorrere dal 30 marzo 2015 e con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determinazione mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

18A04072

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Gamten», con conseguente modifica degli stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 478/2018 del 21 maggio 2018

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: GAMTEN (039457).

Confezioni:

A.I.C. n. 039457015 «100 mg/ml soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 20 ml;

A.I.C. n. 039457027 «100 mg/ml soluzione per infusione» 1 flacone in vetro da 50 ml;

A.I.C. n. 039457039 «100 mg/ml soluzione per infusione» 1 flacone in vetro da 100 ml;

A.I.C. n. 039457041 «100 mg/ml soluzione per infusione» 1 flacone in vetro da 200 ml;

A.I.C. n. 039457054 «100 mg/ml soluzione per infusione» 1 flacone in vetro da 60 ml;

A.I.C. n. 039457066 «100 mg/ml soluzione per infusione» 3 flaconi in vetro da 100 ml;

A.I.C. n. 039457078 «100 mg/ml soluzione per infusione» 3 flaconi in vetro da 200 ml.

Titolare A.I.C.: Octapharma Italy S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in via Cisanello, 145 - 56100 Pisa (PI) - Italia codice fiscale 01887000501.

Procedura decentrata.

Codice procedura europea DE/H/0479/001/R/002.

Codice pratica FVRMC/2017/136,

con scadenza il 20 maggio 2018 è rinnovata con validità illimitata e con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determinazione mentre per il foglio illustrativo e l'etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

18A04073

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Topiramato Accord Healthcare».

Estratto determina AAM/PPA n. 479/2018 del 21 maggio 2018

L'autorizzazione all'immissione in commercio è rinnovata con validità illimitata dalla data del rinnovo europeo 29 settembre 2012 con conseguente modifica degli stampati (UK/H/1438/001-004/R/001). Sono autorizzate, altresì, le variazioni di tipo IB : C.I.2.a) aggiornamento dei paragrafi 4.8, 5.1 e 5.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e dei corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo per adeguamento alle informazioni sul prodotto del medicinale di riferimento Topamax e modifiche editoriali minori per adeguamento alla versione corrente del QRD template (UK/H/1438/001-004/IB/007); tipo IB grouping C.I.2.a) e C.I.3.z) aggiornamento dei paragrafi 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e dei corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo per adeguamento alle informazioni sul prodotto del medicinale di riferimento Topamax e a seguito della conclusione della procedura PSUSA/00002996/201701 per la sostanza attiva topiramato; aggiornamento dell'etichettatura alla versione corrente del QRD template (UK/H/1438/001-004/IB/018/G) relativamente al

Medicinale: TOPIRAMATO ACCORD HEALTHCARE (04143).

Confezioni:

A.I.C. n. 041143013 - «25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 041143025 - «25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 041143037 - «25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 041143049 - «25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 041143052 - «25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 041143064 - «25 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 041143076 - «25 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 044113088 - «25 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 044113090 - «25 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 041143102 - «25 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 041143114 - «25 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 041143126 - «25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 041143138 - «25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 041143140 - «25 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 041143153 - «25 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 041143165 - «25 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 041143177 - «50 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 041143189 - «50 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 041143191 - «50 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 041143203 - «50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 041143215 - «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 041143227 - «50 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 041143239 - «50 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 041143241 - «50 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 041143254 - «50 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 041143266 - «50 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 041143278 - «50 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 041143280 - «50 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 041143292 - «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 041143304 - «50 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 041143316 - «50 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 041143328 - «50 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 041143330 - «100 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 041143342 - «100 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 041143355 - «100 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 041143367 - «100 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 041143379 - «100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 041143381 - «100 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 041143393 - «100 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 041143405 - «100 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 041143417 - «100 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 041143429 - «100 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 041143431 - «100 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 041143443 - «100 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 041143456 - «100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 041143468 - «100 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 041143470 «100 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 041143482 «100 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 041143494 - «200 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 041143506 - «200 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 041143518 - «200 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 041143520 - «200 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 041143532 - «200 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 041143544 - «200 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 041143557 - «200 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 041143569 - «200 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 041143571 - «200 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 041143583 - «200 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 041143595 - «200 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 041143607 - «200 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 041143619 - «200 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 041143621 - «200 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 041143633 «200 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 041143645 «200 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in flacone HDPE.

Titolare A.I.C.: Accord Healthcare Limited con sede legale e domicilio fiscale in Sage House, 319, Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, Gran Bretagna (GB).

Codice procedura europea:

UK/H/1438/001-004/R/001;

UK/H/1438/001-004/IB/007;

UK/H/1438/001-004/IB/018/G .

Codice pratica:

FVRMC/2012/89;

C1B/2013/3519;

C1B/2017/3089.

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determinazione mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

18A04074

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ezetimibe Teva Italia»

Estratto determin n. 828/2018 del 25 maggio 2018

Medicinale: EZETIMIBE TEVA ITALIA.

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l. - Piazzale Luigi Cadorna, 4 - 20123 Milano - Italia.

Confezioni:

«10 mg compresse» 10 compresse in blister OPA/Al/PVC-Al - A.I.C. n. 045659012 (in base 10);

«10 mg compresse» 20 compresse in blister OPA/Al/PVC-Al - A.I.C. n. 045659024 (in base 10);

«10 mg compresse» 28 compresse in blister OPA/Al/PVC-Al - A.I.C. n. 045659036 (in base 10);

«10 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/Al/PVC-Al - A.I.C. n. 045659048 (in base 10);

«10 mg compresse» 50 compresse in blister OPA/Al/PVC-Al - A.I.C. n. 045659051 (in base 10);

«10 mg compresse» 60 compresse in blister OPA/Al/PVC-Al - A.I.C. n. 045659164 (in base 10);

«10 mg compresse» 90 compresse in blister OPA/Al/PVC-Al - A.I.C. n. 045659176 (in base 10);

«10 mg compresse» 98 compresse in blister OPA/Al/PVC-Al - A.I.C. n. 045659063 (in base 10);

«10 mg compresse» 100 compresse in blister OPA/Al/PVC-Al - A.I.C. n. 045659075 (in base 10);

«10 mg compresse» 10 compresse in blister Pvc/Aclar/Carta/Al - A.I.C. n. 045659087 (in base 10);

«10 mg compresse» 20 compresse in blister Pvc/Aclar/Carta/Al - A.I.C. n. 045659099 (in base 10);

«10 mg compresse» 28 compresse in blister Pvc/Aclar/Carta/Al - A.I.C. n. 045659101 (in base 10);

«10 mg compresse» 30 compresse in blister Pvc/Aclar/Carta/Al - A.I.C. n. 045659113 (in base 10);

«10 mg compresse» 50 compresse in blister Pvc/Aclar/Carta/Al - A.I.C. n. 045659125 (in base 10);

«10 mg compresse» 60 compresse in blister Pvc/Aclar/Carta/Al - A.I.C. n. 045659188 (in base 10);

«10 mg compresse» 90 compresse in blister Pvc/Aclar/Carta/Al - A.I.C. n. 045659190 (in base 10);

«10 mg compresse» 98 compresse in blister Pvc/Aclar/Carta/Al - A.I.C. n. 045659137 (in base 10);

«10 mg compresse» 100 compresse in blister Pvc/Aclar/Carta/Al - A.I.C. n. n 045659149 (in base 10);

«10 mg compresse» 100 compresse in flacone Hdpe - A.I.C. n. 045659152 (in base 10);

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: tre anni.

Condizioni particolari di conservazione: il medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Composizione:

principio attivo: ezetimibe;

eccipienti: croscarmellosa sodica, lattosio monoidrato, magnesio stearato, cellulosa microcristallina, sodio laurilsolfato, ipromellosio (3 mPa.s.), crospovidone.

Indicazioni terapeutiche:

Ipercolesterolemia primaria.

Ezetimibe Teva Italia, somministrato con un inibitore della HMG-CoA reduttasi (statina), è indicato come terapia aggiuntiva alla dieta in pazienti con Ipercolesterolemia primaria (eterozigote familiare e non-familiare) che non sono controllati adeguatamente con le sole statine.

La monoterapia con Ezetimibe Teva Italia è indicata come terapia aggiuntiva alla dieta in pazienti con ipercolesterolemia primaria (eterozigote familiare e non-familiare) per i quali le statine sono considerate inappropriate o non sono tollerate.

Prevenzione di eventi cardiovascolari.

Ezetimibe Teva Italia, quando aggiunto alla terapia in corso con statine o iniziato in concomitanza con una statina, è indicato per ridurre il rischio di eventi cardiovascolari (vedere paragrafo 5.1) in pazienti con cardiopatia coronarica (CHD) e anamnesi di sindrome coronarica acuta (ACS).

Ipercolesterolemia familiare omozigote (IF omozigote).

Ezetimibe Teva Italia, somministrato con una statina, è indicato come terapia aggiuntiva alla dieta in pazienti con ipercolesterolemia familiare omozigote. Il paziente può essere sottoposto anche ad ulteriori misure terapeutiche (per esempio l'aferesi delle LDL).

Sitosterolemia familiare omozigote (Fitosterolemia).

Ezetimibe Teva Italia è indicato come terapia aggiuntiva alla dieta in pazienti con sitosterolemia familiare omozigote.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «10 mg compresse» 30 compresse in blister Pvc/Aclar/Carta/Al - A.I.C. n. 045659113 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 12,50.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 23,44.

Nota AIFA: 13.

Confezione: «10 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/Al/PVC-Al - A.I.C. n. 045659048 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 12,50.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 23,44.

Nota AIFA: 13.

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Ezetimibe Teva Italia è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04075

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Cancellazione d'ufficio dal registro unico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione, per mancato esercizio dell'attività senza giustificato motivo per oltre tre anni, di un elenco contenente i nominativi degli intermediari interessati.

Si comunica che nella homepage del sito dell'IVASS, nel riquadro «Gli Operatori – cancellazioni cumulative», è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il provvedimento n. 0145248/18 del 4 giugno 2018 di cancellazione d'ufficio dal Registro Unico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione per mancato esercizio dell'attività senza giustificato motivo per oltre tre anni, sulla base di quanto previsto dagli art. 113, comma 1, lett. *c)*, del decreto legislativo n. 209/2005 e 26, comma 1 lett. *c)*, del Regolamento ISVAP n. 5/2006.

Al provvedimento è stato allegato l'elenco contenente i nominativi degli intermediari interessati.

18A04058

Cancellazione d'ufficio dal registro unico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione, per mancato esercizio dell'attività senza giustificato motivo per oltre tre anni, di un elenco contenente i nominativi degli intermediari interessati.

Si comunica che nella homepage del sito dell'IVASS, nel riquadro «Gli operatori - Cancellazioni cumulative», è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il provvedimento n. 0145249/18 del 4 giugno 2018 di cancellazione d'ufficio dal registro unico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione per mancato esercizio dell'attività senza giustificato motivo per oltre tre anni, sulla base di quanto previsto dagli art. 113, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 209/2005 e 26, comma 1, lettera *c)* del regolamento ISVAP n. 5/2006, nonché per altra causa di cancellazione prevista dal citato art. 113, comma 1.

Al provvedimento è stato allegato l'elenco contenente i nominativi degli intermediari interessati.

18A04059

MINISTERO DELLA SALUTE

Approvazione dello statuto e del regolamento di organizzazione e del personale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS).

Con decreto del Ministro della salute in data 18 maggio 2018 è stato approvato lo statuto dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 e in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 448, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 16 maggio 2018, è stato approvato il Regolamento di amministrazione e del personale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, adottato ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 e in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 448, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Il testo integrale di entrambi i provvedimenti è consultabile sul sito web dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

18A04070

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Comunicato di rettifica relativo all'avviso concernente il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un'area denominata Passeggiata D. Grollero, in Alassio.

Nell'avviso citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 106 del 9 maggio 2018, al sesto rigo, dove è scritto: «... foglio n. 687 in data 4 aprile 2017, le aree con sovrastanti opere…», leggasi: «... foglio n. 687 in data 4 aprile 2018, l'area con sovrastanti opere...».

18A04066

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato relativo alla circolare 5 giugno 2018, n. 222539 concernente l'avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali nel territorio dell'area di crisi industriale complessa della costiera livornese, tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989.

Con la circolare del direttore generale per gli incentivi alle imprese 5 giugno 2018, n. 222539 concernente l'avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali nel territorio dell'area di crisi industriale complessa della costiera livornese, tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989 è stato attivato l'intervento di aiuto ai sensi della legge n. 181/1989 che promuove la realizzazione di una o più iniziative imprenditoriali nel territorio dell'area di crisi industriale complessa del polo produttivo ricompreso nel territorio dei Comuni di Livorno, Collesalvetti e Rosignano Marittimo, finalizzate al rafforzamento del tessuto produttivo locale e all'attrazione di nuovi investimenti.

La circolare fissa, altresì, il termine per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni a partire dal 10 luglio 2018.

Ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009, il testo integrale della circolare è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico, www.mise.gov.it

18A04055

Comunicato relativo al decreto 28 maggio 2018, recante l'elenco dei beneficiari ammessi alle agevolazioni previste per la Zona franca urbana istituita nei comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

Con decreto direttoriale 28 maggio 2018 recante l'elenco dei beneficiari ammessi alle agevolazioni previste per la Zona franca urbana istituita nei comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 sono stati approvati gli elenchi delle imprese, dei titolari di reddito da lavoro autonomo e dei titolari di imprese individuali o di imprese familiari, riportati negli allegati 1 e 2 al decreto stesso, ammessi alle agevolazioni previste dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 745 e 746, per la zona franca urbana, istituita, ai sensi dell'art. 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, nei comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016.

Nell'allegato 3 al medesimo decreto sono, invece, elencati i richiedenti le agevolazioni per i quali si procederà alla concessione delle agevolazioni a seguito dell'avvenuta trasmissione delle informazioni antimafia richieste ai sensi dell'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre del 2011, n. 159 e ss.mm.ii.

Negli allegati 4 e 5, infine, sono elencati i richiedenti le agevolazioni per i quali non vi è corrispondenza fra gli aiuti «*de minimis*» dichiarati e quelli registrati nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009, il testo integrale del decreto è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico, www.mise.gov.it

18A04056

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-135) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.